

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Proposizione del deputato Torrigiani per una seduta straordinaria per relazione sopra petizioni presentate da alcune Casse di risparmio — Parlano i deputati Rasponi, Massari G., Carini, e il ministro per le finanze — È approvata — Avvertenza del presidente circa l'ordine del giorno per quella seduta.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per il riparto e la riscossione delle imposte dirette — Il relatore Villa Pernice presenta una nuova redazione dell'articolo 4, appoggiata dal deputato Michelini — Emendamenti dei deputati Casati e Polti — Osservazioni dei deputati Sanguinetti, Robecchi, Possenti e Villa Pernice — Approvazione del 4° emendato dal deputato Polti — Obbiezioni ed emendamenti dei deputati Avitabile e Sanguinetti al 5°, relativo alla nomina degli esattori ed all'aggio loro concesso — Osservazioni dei deputati Salaris e Bove, e opposizioni del ministro per le finanze — Emendamento del deputato Nisco, non appoggiato — Voto motivato del deputato Cicarelli, approvato dopo osservazioni dei deputati Lovito ed Avitabile — Emendamento del deputato Lovito, respinto — Approvazione degli articoli 21 e 22, e di uno aggiunto dal ministro — Emendamento del deputato Casati al 23, approvato dopo osservazioni del relatore Villa Pernice.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per estensione alla Venezia delle tasse sulle ferrovie.* = *Osservazioni ed emendamenti dei deputati Salaris, Avitabile, Bove, e del ministro, e del relatore al 24, approvato con emendamento — Obbiezioni dei deputati Cancellieri, Salaris e Lovito al 25, approvato con emendamento del deputato Cancellieri.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente e del sunto delle seguenti petizioni:

12,249. La direzione del comizio agrario di Aquila degli Abruzzi fa piena adesione alle petizioni inoltrate dai municipi degli Abruzzi e dell'Umbria, tendenti ad impedire che la società delle ferrovie meridionali venga sciolta dall'obbligo di costruire la linea Pescara-Aquila-Rieti.

12,250. Il sindaco del comune di Carmignano, provincia di Abruzzo Ultra Primo, chiede che nella nuova circoscrizione amministrativa quel comune venga segregato dal circondario di Penne ed aggregato a quel di Teramo.

12,251. Le congregazioni di carità di Lucera, provincia di Foggia; di Recanati, provincia di Macerata; di Zogno, provincia di Bergamo, e l'amministrazione dell'ospizio civile di San Nicolò di Levanto ricorrono con distinte petizioni per ottenere che le opere pie vengano dichiarate esenti dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per urgenti affari il deputato Curzio chiede un congedo di venti giorni; il deputato Fogazzaro anche di venti.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte dei conti invia il solito elenco delle registrazioni con riserva fatte nella seconda quindicina del mese scorso.

Sarà stampato e distribuito.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che è poscia interrotto.)

Il deputato Petrone ha chiesto di parlare sul sunto delle petizioni.

PETRONE. Colla petizione 12,251 la Congregazione di carità di Lucera supplica la rappresentanza nazionale perchè quell'istituto sia liberato dal pagare la tassa sulla ricchezza mobile e le altre gravose tasse sulle manimorte e di successione. La direzione di quella pia e benemerita istituzione...

PRESIDENTE. Si è già dichiarata d'urgenza...

PETRONE. Scusi, signor presidente: siccome l'onorevole Berteau in una delle ultime tornate domandava l'urgenza per una petizione analoga, e la Camera l'accordava, così io pregherei ugualmente la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione.

PRESIDENTE. La Camera avendo già ammessa l'urgenza per una petizione di simil natura, si ritiene che anche questa, di cui parla il deputato Petrone, come pure tutte le altre, le quali si riferiscono a questo stesso argomento, siano anche dichiarate d'urgenza.

PETRONE. Ringrazio l'onorevole presidente di avere prevenuto le mie raccomandazioni, e nel contempo di averle appoggiate.

DEL RE. Colla petizione 12,187 Campanile Raffaele,

vedova di Domenico Loprete, segretario di pubblica sicurezza, stato ucciso dal feroce Caruso, domanda, a titolo di pensione, l'intero stipendio del marito, ed in caso di decesso o di cambiamento di stato, che questa pensione venga assegnata ai figli durante la minore età. Trattandosi di una povera vedova, la quale avrebbe bisogno di una sollecita deliberazione della Camera, io la prego di voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Siccome l'onorevole presidente ha annunziato che tutte le petizioni del tenore di quella raccomandata ieri dall'onorevole Berteza ed oggi dall'onorevole Petrone saranno dichiarate d'urgenza ed inviate alla Commissione, così credo che vi sarà compresa la petizione col numero 12,251, che è stata avanzata dalla benemerita Congregazione di carità di Recanati.

Credo che la Camera vorrà tanto più fare buon viso a questa petizione ed alle sue consorelle in quanto che, avendo già accordati esenzioni e privilegi alle società operaie ed a quelle cooperative, certamente non vorrà negare lo stesso ed analogo trattamento agli ospedali ed alle opere pie che sono d'incontestata filantropia.

PRESIDENTE. Sarà pure inviata a suo tempo.

TORRIGIANI. Fin dal 15 passato giugno, riferendosi petizioni alla Camera, ed io essendo fra i relatori, mi son creduto in debito di domandare alla Camera che fosse sospesa la relazione di una petizione presentata da molte Casse di Romagna, delle Marche e dell'Umbria sul modo con cui esse credono che a loro debba esser applicata la tassa di ricchezza mobile.

Il motivo della dilazione che io chiesi alla Camera era perchè, avendo tenuto un colloquio coll'onorevole ministro delle finanze su questo (posso assicurare la Camera) grave argomento, io non mi potei acquietare alle conclusioni a cui il ministro sembrava addivenire, e chiesi nuovi documenti, i quali ho potuto ottenere in questi ultimi giorni.

Ricevo poi giornalmente istanze dalle diverse amministrazioni di quelle Casse perchè non venga ulteriormente differita la risoluzione della Camera.

Egli è perciò che io mi faccio lecito di pregarla affinché voglia destinare una tornata straordinaria al riferimento delle petizioni, giacchè non è questa sola delle petizioni dichiarate d'urgenza, su cui importerebbe che la Camera deliberasse.

Io conosco, al pari dei miei colleghi, quali e quanto gravi siano gli argomenti che stanno presenti alle discussioni della Camera, massime dopo che si sono intraprese quelle sulle leggi più urgenti nell'ordine amministrativo e finanziario. Sarebbe quindi opportuno, a mio modo di vedere, che la tornata straordinaria non succedesse nei giorni in cui la Camera tiene le sue sedute ordinarie. Quindi, se alla Camera piacesse, proporrei di destinare per questa discussione il giorno

di domenica. (*No! no!*) Credo che così tutte le difficoltà sarebbero evitate. So che si potrà dire che altra volta la Camera ha seduto due volte al giorno; ma se noi stabiliamo una tornata di mattina, credo che non avremo tempo sufficiente neppure per discutere la sola petizione a cui alludo. Detto ciò, io mi rimetto interamente al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Torrigiani propone che si tenga domenica una seduta straordinaria, per riferire su petizioni d'urgenza.

RASPONI. Domando la parola.

Benchè mi sembri che la mozione dell'onorevole Torrigiani in quanto al tenere una seduta straordinaria domenica non incontri molto favore, pure mi fo lecito di pregare la Camera a volerla accettare, ed io anzi sorgo per appoggiarla. Oltre alle ragioni che ha addotte l'onorevole Torrigiani, io aggiungerò che le Casse di risparmio della Romagna, delle Marche e dell'Umbria attendono ansiose il verdetto della Camera, e lo sperano favorevole agli interessi loro. Io quindi prego la Camera a voler stabilire per domenica una tornata straordinaria, associandomi così alla proposta dell'onorevole Torrigiani.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Non posso tacere alla Camera che la questione di cui si tratta è grave. Io mi sono oramai formato il concetto sulla medesima, ma anch'io concorrerei nel desiderio che hanno espresso i due onorevoli preopinanti, cioè che tal cosa fosse esaminata dalla Camera e chiarita pubblicamente una volta per sempre.

MASSARI G. Prima che avesse parlato l'onorevole Rasponi e l'onorevole ministro delle finanze io non avrei fatta nessuna opposizione alla proposta dell'onorevole Torrigiani; ma dopo che l'onorevole deputato Rasponi e l'onorevole ministro hanno detto che si deve trattare di una questione assai grave quale è quella delle Casse di risparmio, io interrogo la coscienza e la lealtà dei miei onorevoli colleghi se essi credano che una questione veramente grave, che può dare luogo a controversie (poichè ci sono degli argomenti sui quali essendoci unanimità od almeno poca disparità di opinioni si possono trattare anche senza inconvenienti in una tornata straordinaria), interrogo, lo ripeto, la coscienza e la lealtà dei miei colleghi se essi credano che un argomento grave davvero possa essere trattato in una seduta straordinaria; quindi è che io, che prima era favorevole alla mozione dell'onorevole Torrigiani, adesso mi dichiaro contrario, e pregherei la Camera a non volerla accettare.

TORRIGIANI. Mi rincresce di non potere ringraziare il mio amico Massari, il quale sarebbe stato favorevole alla mia proposta quando non fossero stati favorevoli ad essa e l'onorevole ministro di finanze ed il mio amico Rasponi.

Ma io faccio osservare all'onorevole Massari che non è la prima volta che in seduta straordinaria la

Camera ha discusso profondamente questioni gravissime riguardo a petizioni, e ne citerò una sola che basterà per tutte, la questione, cioè, relativa ad una petizione concernente il brigantaggio. Questa petizione ebbe un esito, del quale, per quanto ho inteso da qualche collega, ci dobbiamo applaudire per le misure allora votate e messe in pratica dal potere esecutivo.

Della verità di queste mie parole potrà far fede anche l'onorevole Ferrara che mi sta di contro in questo momento.

Dunque l'esempio annulla affatto l'induzione che dalla mia proposta vorrebbe tirare l'onorevole Masari, ed io debbo insistere perchè piaccia alla Camera di accoglierla, appoggiata come fu prima dall'onorevole Rasponi e poscia dall'onorevole ministro delle finanze.

CARINI. Io credo che la Camera sia profondamente compresa della necessità di sentire lo svolgimento di alcune petizioni e di alcuni progetti di legge di una importanza secondaria, se si vuole, ma certamente di non lieve interesse per le persone e le località che concernono. Comprendo bensì che essi non vengano ad interrompere il corso delle disposizioni di leggi di maggiore importanza. Ed è perciò che una seduta straordinaria parmi necessaria. Non sono però dell'avviso di coloro che credono che si possa tenere il mattino, o molto meno la domenica. Crederei più opportuno che si stabilisse una seduta di sera.

Pregherei poi l'onorevole presidente a voler mettere all'ordine del giorno, quanto più presto si potrà, lo svolgimento della proposta di legge presentata dal mio onorevole avversario il deputato Sanguinetti.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani propone che si tenga una seduta straordinaria domenica prossima per trattare particolarmente di petizioni che si riferiscono al modo con cui è applicata la tassa di ricchezza mobile a molte delle Casse di risparmio delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Chi approva questa proposta di tenere una seduta straordinaria domenica, sorga.

(È approvata.)

Ora, siccome giova prevedere che la discussione di queste petizioni non assorba tutta la tornata, così io propongo che sia anche posto all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta dell'onorevole Sanguinetti, la quale ha tratto alla esenzione dalle tasse della ricchezza mobile degli stipendi inferiori alle lire 2000, come pure lo sviluppo del disegno di legge presentato dal deputato Sartoretti per l'estensione alle provincie venete e mantovana delle leggi italiane relative al matrimonio ed allo stato civile.

Se non vi sono opposizioni, l'ordine del giorno si

riterrà così stabilito per la tornata di domenica all'ora consueta.

L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

LOVITO. I municipi di Ferrandina e di Miglianico, in Basilicata, fanno istanza alla Camera acciò che nella discussione del disegno di legge per la nuova convenzione delle calabro-sicule non sia dimenticato il tratto più importante di quella linea che è Eboli-Contursi-Potenza-Fora del Basento. Col numero stesso un'altra petizione, ed ancora più importante, del municipio di Potenza, capoluogo della provincia cui ho l'onore d'appartenere, raccomanda alla Camera il medesimo argomento. Io ebbi l'onore di depositarne nove copie presso la Segreteria della Camera, affinchè fossero inviate agli uffici quando la relativa legge verrà in discussione. Io non posso a meno di far notare alla Camera che la maggioranza dei consiglieri presenti a questa deliberazione fosse composta di persone moderatissime, e come non mancassero in essa anche i dignitari del doppio Ordine cavalleresco.

PRESIDENTE. Onorevole Lovito, questo non ha nulla a che fare colla sua istanza. Non vedo davvero come ciò che ella dice possa contribuire a far dichiarare d'urgenza la petizione a cui accenna.

LOVITO. Ci entra benissimo, perchè io credo che la urgenza e la giustizia della causa poteva mettere d'accordo la vivacità delle espressioni di cui costoro si servivano colla qualità, coi moderati sentimenti e colla dignità che essi rivestivano nel doppio Ordine di cui ho fatto parola; ragione per cui credo che sia anche questo un motivo di più per raccomandare alla Camera la urgenza di queste petizioni e l'invio delle medesime alla Commissione incaricata di esaminare il progetto a cui esse si riferiscono.

PRESIDENTE. Non occorre nemmeno di provocare una deliberazione della Camera, perchè essa ha già deciso in massima che le petizioni le quali si riferiscono a un progetto di legge che si sta esaminando da una Commissione, siano di diritto inviate alla medesima.

Ora, esiste infatti un progetto di legge per la costruzione delle ferrovie calabro-sicule. Gli uffici se ne occuperanno, eleggeranno una Commissione, e quando sia nominata, questa petizione, come le altre che abbiano lo stesso scopo, saranno trasmesse alla medesima.

SEBASTIANI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 12,250, colla quale il sindaco di Carmignano, in vista di una nuova circoscrizione territoriale, chiede che quel comune sia unito al circondario e mandamento di Teramo, il quale è avvicinato da una nuova strada in costruzione.

(È dichiarata d'urgenza.)

(Il processo verbale della tornata di ieri è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIPARTO E L'ESAZIONE DELLE CONTRIBUTZIONI DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per il riparto, e per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Ieri il dibattimento si aggirò sull'articolo 4, il quale poscia venne rinviato alla Commissione acciocchè esaminasse se occorresse qualche modificazione per metterlo in correlazione coll'articolo 3 già votato.

Prego l'onorevole relatore della Commissione di esporre il suo avviso in proposito.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione ha modificato in qualche parte l'articolo 4, per metterlo in correlazione col già votato articolo 3.

Leggo l'articolo 4 come viene proposto dalla Commissione.

« L'esazione si fa per comuni o per consorzio di comuni.

« I comuni, la popolazione dei quali sia inferiore ai 4000 abitanti, devono, per effetto di questa legge, essere riuniti in consorzio fra di loro, o con un comune di popolazione maggiore.

« I consorzi sono ordinati dal prefetto, sentiti i Consigli provinciali, tenuto conto delle condizioni locali dei consorzi esistenti per la ricchezza mobile, e del voto delle amministrazioni comunali. »

La Commissione ritiene che con questa redazione non siano esclusi anche i consorzi volontari, in quanto non siano determinati specialmente obbligatorii dalla legge.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 come venne ultimamente formulato dalla Commissione. È così concepito:

« L'esazione si fa per comuni o per consorzio di comuni.

« I comuni, la popolazione dei quali sia inferiore a 4000 abitanti, devono, per effetto di questa legge, essere riuniti in consorzio fra di loro o con un comune di popolazione superiore.

« Il consorzio non può essere minore di 4000 abitanti.

« I consorzi sono ordinati dal prefetto, sentiti i Consigli provinciali e tenuto conto delle condizioni locali, dei consorzi esistenti per la ricchezza mobile e del voto dell'amministrazione comunale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Secondo questa nuova redazione, e soprattutto secondo la dichiarazione ad essa aggiunta dall'onorevole relatore, che credo, desidero e vorrei fosse avuta come dichiarazione della intiera Commissione, sarebbe perfettamente raggiunto lo scopo che io mi proponeva ieri col mio emendamento.

Infatti, che cosa voleva io in sostanza? Voleva che a tutti i comuni, qualunque ne fosse la popolazione, fosse sancito il diritto di riunirsi in consorzi, in quanto che con questo mezzo avrebbero potuto ottenere maggiore economia di quello che operando separatamente, oltre ad altri vantaggi che qui è inutile enumerare, ma che possono sorgere secondo le varie contingenze.

Ora, l'onorevole relatore suppone che i comuni abbiano questo diritto. Ebbene, io non gli contrasto questa asserzione; imperciocchè io sono largo nel concedere diritti, in quanto che tutto ciò che non è proibito, nel mio concetto, è permesso. Quindi la mia proposta non era suggerita da altro, senonchè dal timore che, essendo con questo articolo imposto un dovere, si credesse essersi perciò voluto impedire l'esercizio di un diritto, il quale compete, secondo che io la penso, ad ogni comune, il diritto, cioè, di riunirsi liberamente in consorzio.

Questo io temeva, tanto più che l'esperienza ci ha convinti essere il Governo ed i magistrati, forse per le tradizioni dell'assolutismo, propensi a restringere anzi che ad allargare i diritti sia dei cittadini che dei corpi morali.

Tuttavia, giacchè la esplicita dichiarazione fatta dal relatore a nome della Giunta non è contrastata, anzi assentita almeno col silenzio della Camera, è da credere che essa ritenga avere i comuni il diritto di riunirsi in consorzio, quando lo credano opportuno, qualunque ne sia la popolazione. E non è da dubitare che tale diritto sarà loro riconosciuto dai magistrati e dal Governo, e per l'autorità di questo consesso, e perchè non ignorano essere permesso tutto ciò che non è proibito; il diritto essere la regola, il limite l'eccezione.

PRESIDENTE. Mi pare però che sia soddisfatto della nuova redazione.

MICHELINI. Contentissimo.

CASATI. Io vorrei che nel secondo alinea si dicesse: « i consorzi obbligatorii, » perchè non si credesse che il prefetto ordina i consorzi facoltativi. Io direi dunque: « i consorzi obbligatorii, quando non si formino volontariamente, sono ordinati dal prefetto; » è ciò, affinchè anche quei comuni i quali sono obbligati ad associarsi in consorzio, abbiano la facoltà di associarsi liberamente; quando non lo facciano, allora provveda il prefetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Casati propone quest'emendamento alla nuova formula dell'articolo 4. Nell'ultimo alinea di detto articolo egli vorrebbe che si dicesse:

I consorzi obbligatorii quando non si formino volontariamente, sono ordinati, ecc.

SANGUINETTI. Io veramente non comprendo tutta la portata dell'emendamento dell'onorevole Casati. Egli vuol restringere l'azione del prefetto a decretare i consorzi obbligatorii; imperciocchè secondo lui i con-

sorzi, o si fanno volontariamente, ed allora non occorre decreto del prefetto; o non si fanno volontariamente, ed allora avvi la necessità di un decreto prefettoriale che l'ordini. Parmi però che il concetto dell'articolo 4, quale è formulato dalla Commissione, soddisfi a tutte quelle libertà che vuole l'onorevole Casati, e che non abbia forse gli inconvenienti che possono venire dalla sua formula.

Diffatti, che cosa sono questi consorzi? Questi consorzi fatti che sono, formano una circoscrizione legale, legalmente costituita, legalmente riconosciuta e che può avere gli effetti legali, per le disposizioni che andremo tracciando in seguito. Ora, la libertà del comune si esercita interamente alla formazione del consorzio...

CASATI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Un comune sarà interrogato se vuole unirsi a quel tal consorzio o no. Dichiara di volersi unire, ed allorquando il prefetto decreta il consorzio, evidentemente non viola la libertà del comune, imperocchè non fa col suo decreto che rendere legale e dare una forma concreta al consorzio, che volontariamente si era costituito. Anche per le strade comunali si fanno dei consorzi, e alcune volte questi consorzi si fanno liberamente; ma indi subentra l'autorità del prefetto che li costituisce in consorzio in modo legalmente indissolubile per quell'effetto. Ora, ammettete pure che il consorzio si faccia colla libera volontà di tutti i comuni che lo compongono, ma questo consorzio ha delle conseguenze legali che legano fra di loro questi comuni, li legano per le spese, li legano per le altre condizioni che questa legge fa agli esattori, per le condizioni cui gli esattori sono obbligati a sottostare, in certe evenienze, a pagare quote inesigibili, ed altro.

Ora, è egli necessario che quel consorzio, ancorchè formatosi liberamente, sia o no riconosciuto dal prefetto? Io credo di sì.

Dunque parmi che la redazione della Commissione sia la migliore, e non credo che pregiudichi il concetto dell'onorevole Casati, credo che lo lasci libero e indipendente. Il fatto del prefetto che decreta il consorzio è un fatto posteriore, è un fatto che viene dopo che i comuni abbiano ultimato l'atto di loro volontà per formare il consorzio.

D'altra parte potrebbe anche avvenire una cosa, o signori. Per poter formare un consorzio la volontà di certi comuni debb'essere legata: vi sono certe condizioni speciali, vi sono certe condizioni topografiche che di necessità esigono che per formare un consorzio sia preso il comune *A, B, C, D*.

Se uno di questi consorzi volesse assolutamente non far parte di quello per legarsi un altro consorzio che non fosse topograficamente ammissibile nell'interesse della finanza; ma il prefetto dovrebbe anche potersi opporre. E questo non sarebbe più forse se si accetta l'emendamento dell'onorevole Casati.

Io prego perciò la Commissione a voler ben ponderare e chiarire le conseguenze che possa avere questo emendamento, e dire se essa lo accetta o no.

VILLA PERNICE, *relatore*. L'onorevole Sanguinetti mi dispensa dal ripetere molte cose che egli ha già dette.

La Commissione aveva dichiarato come l'articolo 4 si riferisca al concetto del consorzio obbligatorio. Dunque pare alla Commissione che sia perfettamente inutile l'aggiungere la parola *obbligatorii* dopo la parola *consorzi*, inquantochè in quest'articolo non si parla che di consorzi obbligatorii, ed è massima ammessa e riconosciuta che, tutto ciò che è inutile, deve evitarsi, perchè ciò che è inutile può diventare vizioso.

D'altra parte il concetto dell'onorevole Casati relativamente ai consorzi non obbligatorii sta nella sua interezza anche senza quest'aggiunta.

La Commissione quindi non può accettare questa aggiunta, e deve dichiarare all'onorevole Casati che la respinge, e mantiene l'articolo come l'ha proposto.

CASATI. Dall'articolo della Commissione risulta che i consorzi sarebbero di due qualità; almeno, non risulta ciò in modo aperto dall'articolo, ma pare che dovrebbe risultare logicamente che i consorzi siano facoltativi od obbligatorii. Ma siccome la Commissione ha detto in termini generali, e senza nulla spiegare positivamente, che i consorzi sono ordinati dai prefetti, ne potrebbe derivare che s'intenda che anche i consorzi volontari abbiano bisogno di essere ordinati dai prefetti. C'è quindi necessità, per togliere questo dubbio, che si dica *i consorzi obbligatorii*.

Quell'altro inciso l'aveva messo per dichiarare che anche quei comuni, i quali sono soggetti ad essere riuniti in consorzio forzato, perchè non hanno 4000 abitanti, potessero, quando si combinino coi comuni vicini, associarsi prima che il prefetto ordini l'associazione forzata. E tanto è vero che il comune non è libero niente affatto, che l'articolo della Commissione dice che i consorzi sono ordinati dal prefetto, udito il voto dell'amministrazione comunale. Il comune non è libero, ma è il prefetto che è libero di fare quello che crede, senza tener calcolo del voto dell'amministrazione comunale; è semplicemente un parere che chiede, mentre può imporre un obbligo.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento?

CASATI. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora domando se sia appoggiato. (È appoggiato.)

POLTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLTI. Faccio notare all'onorevole presidente che io ho presentato un emendamento firmato dall'onorevole Mussi e da me.

PRESIDENTE. È vero. L'emendamento proposto dai deputati Polti e Mussi all'articolo 4 è così espresso:

« I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio tra di loro.

« I consorzi, dietro le dichiarazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali. »

Il deputato Polti ha facoltà di parlare per isvolgere questa proposta.

POLTI. Io sperava dalla nuova redazione, che doveva presentare la Commissione, un concetto di piena libertà ai comuni per costituirsi in consorzio come meglio loro aggradisse. Ma dappoichè la mia speranza si è cambiata in una lusinga smentita dal fatto, nè avendo ragione di convertirmi ad avviso contrario al mio assunto, svolgerò in brevissime parole l'emendamento proposto. L'obbligo dei consorzi, guardando al progetto originario del Ministero, io lo trovava di logica conseguenza. In quel disegno i comuni erano chiamati direttamente responsabili delle imposte dirette verso lo Stato.

In quel sistema i comuni erano pure i depositari dei libri catastali e di tutti i registri relativi alle imposte dirette. Era dunque necessità che, in vista di centri di scarsa popolazione e dell'importanza di sorvegliare con diligente custodia i libri catastali e i registri di tutte le imposte dirette, e della responsabilità che ai comuni ne incombeva per i relativi tributi verso lo Stato, si desse anche a questi minuscoli comuni una maggiore consistenza, obbligandoli a vincolarsi in consorzio. Ma, dappoichè la Commissione, col progetto che ci sta dinanzi, seguì un'altra via; dal momento che il vero responsabile in fin dei conti è l'esattore, e che agli uffici governativi sono demandati i depositi dei catasti e dei registri relativi alle imposte dirette, io di fronte ai comuni nei rapporti col pubblico tesoro non vedo altro che un aggregato di contribuenti obbligati a pagare, senz'altro bisogno di responsabilità o di controllo.

Per la qual cosa, io che ritengo che col sistema dei liberi consorzi non si fa danno alle finanze dello Stato e si rende anzi più facile ai singoli comuni l'assunzione delle esattorie, col rendere minore la cauzione degli esattori; io che sono convinto che una gestione è tanto migliore di quanto è localizzata e resa quasi casalinga, insisto perchè si lasci ai comuni la libertà di provvedere ai loro interessi come loro meglio aggrada.

L'onorevole Botta, che ieri voleva pure tenersi ai consorzi obbligatori, ma giù discendendo alla scala di 3000, anzichè a quella di 4000 abitanti di comune per consorzio, vi diceva una verità, che i deputati di tutte le parti d'Italia potrebbero con esempi riconfermare. Egli vi diceva che non è solo dal criterio della popolazione che si deduce l'importanza del comune. Di piccoli comuni fanno parte non di rado i più ubertosi ed estesi poderi, ed ai piccoli comuni aggiunge talvolta il maggiore compito di una savia amministrazione il frazionamento suddiviso della proprietà e dei cespiti di ogni altra pubblica entrata.

Basterebbe una rapida occhiata ai catasti dei co-

muni del ricco agro delle pianure lombarde ed ai catasti dei paesi montuosi di quelle provincie per convincersi della verità delle mie attestazioni. Col sistema della Commissione, che del resto in tutte le sue parti più essenziali approvo, adottato e voterò, si è presa per base ed a modello la patente 18 aprile 1816, che vige tuttora nella Lombardia e nelle provincie venete. Or bene, il sistema lombardo, che nella pratica di tanti anni con applicazione costante ha dato e dà i migliori risultati finanziari fra gli otto sistemi svariati di riscossione da cui oggidì è retta l'Italia, il sistema lombardo non cessò di fornire buona prova anche dal lato dell'assoluta libertà lasciata ai comuni senza distinzione per la nomina dei propri esattori.

Se pertanto dal sistema che mi piace di propugnare nessun danno deriva alle inflessibili esigenze del fisco, se nessuna complicazione di amministrazione, ma piuttosto il concorso di speciali vantaggi, rispettiamo la libera volontà del disporre ai comuni, sicchè all'obbligo del pagare si associ almeno addolcito in atto il principio dicentrativo, e lasciamo, senza preoccuparci del numero della popolazione, che i comuni a loro grado decidano sulla convenienza o meno di riunirsi fra di loro in consorzio.

La seconda parte dell'articolo da me emendato, non richiedendo più quelle cautele ravvisate necessarie nel concetto dei consorzi obbligatori, non è altro che un complemento logico e naturale di regolare sanzione amministrativa all'efficacia giuridica delle premesse contenute nel primo comma dell'articolo che rimetto ai vostri voti.

PRESIDENTE. Chieggo se è appoggiato l'emendamento proposto dagli onorevoli Polti e Mussi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Robecchi ha facoltà di parlare.

ROBECCHI. Ho chiesto la parola per aggiungere alcune considerazioni a quelle che ha già così bene svolte l'onorevole deputato Polti.

Io dichiaro che accetto il suo emendamento e lo appoggio.

La materia intorno alla quale noi stiamo discutendo, come ben l'ha definita l'onorevole deputato Polti, non è più identica a quella che era costituita dal primitivo progetto di legge. Ora siamo in una materia contrattuale, siamo sul terreno degli appalti. E qui io prego la Commissione di porre mente che, quanto maggiori saranno le difficoltà, gli incagli che noi andremo introducendo, tanto più difficile sarà il trovare degli appaltatori.

Quello che noi dobbiamo curare in questa legge è di stabilire condizioni tali, che sia facile il trovare degli appaltatori e dei buoni appalti con solide garanzie. Or bene, quando noi obblighiamo i comuni ad unirsi insieme, è certo che sarà più difficile trovare degli appaltatori, poichè nei piccoli comuni vi sono dei proprietari, i quali molto volentieri fanno essi stessi gli

esattori del loro comune, dando la garanzia delle possidenze che essi hanno nel comune medesimo.

Ora, se voi volete costringere questi possidenti a fare gli appaltatori anche di un comune vicino, essi si rifiuteranno; epperò, invece di agevolare la percezione delle imposte, riunendo forzatamente vari comuni in un solo aggregato di comuni, io credo che molte volte si renderà maggiormente difficile la esazione dei tributi.

Io prego la Camera e la Commissione di considerare che il trovare dei buoni percettori secondo il sistema che noi stiamo discutendo non sarà molto facile, e per qual ragione? Per la ragione che noi addossiamo a questi appaltatori l'obbligo della riscossione a scosso e non scosso non solo dell'imposta reale, della fondiaria, ma ancora della imposta diretta personale detta della ricchezza mobile, locchè non era mai avvenuto col sistema del regno d'Italia, e col sistema vigente in Lombardia e nella Venezia sotto il Governo anteriore.

Il sistema di percezione delle imposte deve sempre essere corrispondente e relativo al sistema tributario. Or bene, noi qui abbiamo un antico sistema di percezione che vogliamo applicare ad un sistema tributario nel quale è sorta una nuova imposta la quale ha profondamente mutato lo stato delle cose, quella della ricchezza mobile, per la quale io credo che difficilmente noi troveremo degli appaltatori che rispondano per lo scosso e non scosso. Poichè, quanto all'imposta fondiaria, l'esattore ha sempre il pegno dello stabile che risponde a lui, che lo garantisce nel caso che il contribuente non paghi l'imposta. Ma quanto alla ricchezza mobile che è personale, potendo l'individuo sfuggire alle inchieste, e cambiare di abitazione e di domicilio, riesce difficilissimo all'appaltatore, che non ha alcun pegno in mano, seguirlo e far in modo di poter esigere l'imposta, in guisa che egli sia al coperto delle anticipazioni che fa allo Stato, dovendo rispondere dello scosso e non scosso.

Per queste ragioni, vedendo che la Commissione addossa all'appaltatore l'onere dello scosso e non scosso, non solo per la fondiaria, ma anche per la ricchezza mobile, io credo che solo con difficoltà noi troveremo degli appaltatori che si assumano il carico di percepire anche questo tributo, a meno che noi non vogliamo ammettere il principio degli abboni all'appaltatore, il principio della retrodazione, mediante il quale egli alla fine dell'anno sia rimborsato delle quote dichiarate inesigibili, sia per morte che per fallimento, o per altro motivo. Non facendo ciò, o non troveremo appaltatori, o li troveremo soltanto ad un prezzo esagerato, ad un aggio esorbitante, il che farà sì che, non soltanto la ricchezza mobile, ma anche tutte le altre imposte dirette non potremo esigere che con grandissima spesa.

Non vincoliamo quindi gli appalti, non aggiungiamo

nuove difficoltà dipendenti dalle circoscrizioni territoriali, a quelle che sono già inerenti al complesso del sistema tributario.

Per tutte queste ragioni, io pregherei la Commissione a voler arrendersi all'emendamento proposto dal deputato Polti, lasciando facoltà ai comuni di aggregarsi volontariamente, ma non rendendo il consorzio obbligatorio, e questo sempre nello scopo di facilitare l'applicazione del nuovo sistema di percezione.

POSSENTI. Io appoggio pienamente la proposta dell'onorevole Polti. Prima di tutto, il sistema adottato dalla Commissione è preso, se non di pianta, certamente nella sua massima parte, dal sistema lombardo. Ora, è un fatto che la Lombardia è fra le regioni che presentano il maggior numero di comuni a piccola popolazione, perchè, per esempio, la provincia di Como ha, mi pare, 525 e più comuni; eppure questo sistema è in pratica da tanti anni e riesce ottimamente. Ora io non so se il cambiamento che si vuol fare riescirà a bene o riescirà a male. Io temo molto che riesca a male. Innanzi tutto perchè volete, per dir così, fare delle circoscrizioni artificiali, solo per una data cosa? Se si avesse a fare una nuova circoscrizione politico-amministrativa dello Stato, allora si potrebbe aver presente, nello stabilire le circoscrizioni dei comuni, la popolazione, le distanze, ecc.; ma far nuove circoscrizioni consorziali soltanto per una delle meno complicate operazioni amministrative dei comuni, a me pare che non sia molto logico, perchè succederà che il consorzio che sarà buono per l'esazione delle imposte, non sarà il migliore, per esempio, per le condotte mediche, per le scuole, ecc., e si finirà così per fare una confusione generale. Il lasciar quindi libero ai comuni di associarsi com'essi credono, mi pare che sia il meglio di tutto; perchè, se, per esempio, vi è un comune il quale ha in casa sua, dirò così, l'esattore, che sarà il piccolo proprietario che tutti conoscono, perchè volete dare a questo comune l'incomodo di associarsi ad altri quando può far da sè? Io appoggio dunque questa proposta e accetto l'emendamento del deputato Polti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piroli.

PIROLI. Cedo la parola all'onorevole relatore, il quale esprimerà l'opinione della Commissione su questo argomento.

VILLA PERNICE, relatore. Non posso negare che l'obiezione fatta a codesto articolo abbia un fondamento di verità; la Commissione però crede di insistere nell'articolo come è redatto, e ne dirò brevemente le ragioni.

Se si fosse trattato che la Camera avesse creduto non sufficientemente lasciata la libertà ai comuni di riunirsi in consorzi volontari, fuori dei casi indicati dall'articolo 4, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà che all'articolo stesso fosse aggiunto un comma che indicasse questa facoltà, ed in questo

senso potrebbe accostarsi all'idea espressa poco fa dall'onorevole Casati, quantunque essa creda sia utile, ma non necessaria, l'aggiunta, perchè le disposizioni dell'articolo 4 non escludono la formazione di consorzi volontari dei comuni.

Quanto poi al rinunciare al sistema del consorzio obbligatorio la Commissione non può accettare questa proposta. Signori, la ragione principale che sostengono gli oppositori si riferisce alla libertà dei comuni, ed io spero di avere già, fin dalla prima volta che ho parlato in questa grave questione, dimostrato che sono amatissimo della libertà e con me è amatissima la Commissione della libertà; ma oggi si tratta di una libertà ben diversa da quella che noi amiamo, vale a dire della libertà di far pagare di più i comuni.

Vogliate, signori, considerare la diversa costituzione del comune in Italia; il consorzio facoltativo, non obbligatorio, qual giovamento potrà arrecare in quelle provincie italiane, dove il comune ha piccola importanza, dove abbiamo dei comuni di 90 anime?

In questo caso non solo l'interesse dei comuni, ma l'interesse dei contribuenti, e l'interesse supremo dello Stato reclamano i consorzi. Come volete che un comune di 90 anime trovi un esattore, e lo trovi a buon mercato?

Si faranno degli esattori di famiglia, voi dite: ciò sarà un bene per gli esattori stessi e pel comune, ma potranno questi esattori di famiglia essere formati da chi profitta delle coalizioni di pochi interessi a danno degli interessi più grandi del comune e dei contribuenti, inquantochè in un piccolo comune molto più facile riesce tra la Giunta comunale e qualcuno dei contribuenti un accordo che possa nuocere alla totalità dei contribuenti nel provvedere alla esazione.

Ma l'onorevole Robecchi ha aggiunto qualche cosa di più; ha detto: questa legge aggrava la condizione delle esazioni, specialmente per la ricchezza mobile, perchè ammette anche lo scosso e non scosso per la ricchezza mobile: non si troveranno esattori tanto facilmente; lasciate maggiore libertà ai comuni, si dice; se voi li conglobate insieme, se voi li costringete ad un servizio obbligatorio è impossibile che possano trovare esattori.

Io credo che l'onorevole Robecchi sia incorso qui in un errore, in una apprezzazione non esatta della legge; egli ha aggiunto che se si ammettesse la retrodazione per le partite inesigibili, allora potrebbe ammettere l'idea dello scosso e non scosso anche per la ricchezza mobile.

Io prego l'onorevole Robecchi di osservare che questa idea della retrodazione per gli esattori è stabilita. La legge pone a carico del comune le partite inesigibili per le imposte non fondiarie, e per questo carico al comune è concesso un abbuono del dieci per cento. La obbligatorietà dei consorzi poi è in modo assoluto

richiesta dall'aver conglobato la ricchezza mobile colle altre imposte.

Signori, noi abbiamo voluto un sistema di unificazione: la Camera ha fatto plauso al principio di unificazione; se vogliamo unificare realmente bisogna che queste imposte debbano essere conglobate, quando interessi vitali non lo vietassero; io credo che debbano far capo ad una esazione sola.

Come mai voi volete nella ricchezza mobile stabilire il consorzio facoltativo? Io vi prego di considerare, o signori, che andrete contro le massime che la Camera stessa ha già stabilite: badate bene che nella ricchezza mobile sono già stabiliti i consorzi obbligatori, e qui la Commissione ha appunto inteso, coll'aggiunta all'articolo 4 dell'inciso per la ricchezza mobile, di riferirsi anche a questo principio che non aveva visto intercalato nell'articolo 5 del Ministero. Ma che cosa ha fatto di più?

Le parve che appunto il conglobamento delle due imposte potesse pregiudicare in qualche parte, e quindi non ha voluto che il consorzio per la ricchezza mobile stesse in tutta la rigidità; ha introdotto qualche modificazione all'articolo 4, appunto perchè quella massima che è necessaria nell'imposta di ricchezza mobile non avesse poi a pregiudicare l'esazione relativa alla imposta della ricchezza fondiaria, nella quale forse il consorzio avrebbe potuto essere più ristretto, avrebbe potuto essere diverso da quello della ricchezza mobile.

Qualcheduno ha pure creduto di fare un calcolo sulla massa d'estimo, e sopra altre condizioni locali di popolazione e posizione speciale dei comuni.

La Commissione si è fatta carico anche di queste circostanze; io prego gli onorevoli contraddittori a volersi riferire all'articolo quarto, nel quale si è introdotto precisamente che il prefetto, nell'ordinare i consorzi, debba avere riguardo anche alle condizioni locali. Ora, queste condizioni locali comprendono benissimo e il dato della popolazione, quello della massa di estimo, e di tutte le altre circostanze speciali di posizione dei comuni che concorrono per determinare la utilità del consorzio.

L'onorevole Botta aveva già indicata l'idea, e si accontentava di ridurre i consorzi obbligatori a 3000 anime. E perchè ciò? La Camera vede che quando si viene alla diversità di popolazione diversi possono essere i pareri.

La Commissione si è accontentata di questo dato di 4000 anime, perchè ha creduto che fosse il migliore, ed era anche confortata in questo suo giudizio dall'articolo del ministro, che si appoggia appunto al dato di 4000 abitanti; ma se noi entrassimo a volere domandare emendamenti sul numero degli abitanti, se ne potrebbero formare cento in relazione al diverso criterio che i diversi proponenti si formerebbero delle condizioni locali dei vari paesi e dell'ammontare delle popolazioni.

Si disse che il metodo migliore consiste nel localizzare la gestione esattoriale, e col consorzio libero questa eccezione sarebbe localizzata. Ma, signori, se si sostiene il consorzio facoltativo coll'idea che questo consorzio non si faccia (come io credo non si farà certamente se lo lasciamo facoltativo), allora tanto è non parlare di consorzi: la esazione avverrà per comuni e si avranno non so se 8000 o 9000 esattori in Italia. Se realmente si vuole che il consorzio si costituisca; se la Camera crede che sia necessario un agglomeramento di vari comuni affinché l'esazione non abbia a sminuzzarsi in tante particelle, e, quasi direi, a sfuggire, è necessario che il consorzio sia stabilito. Come volete voi che il consorzio si ritenga stabilito se lo lasciate facoltativo ai comuni? Pur troppo sappiamo che questi consorzi difficilmente si formano quando sono facoltativi.

Io potrei riferirmi alle disposizioni della legge comunale e provinciale, la quale, in fatto di agglomerazione di comuni, ha posto delle disposizioni che credo buonissime, ma che, nell'atto pratico, sono divenute insufficienti, inquantochè ben di rado avviene che possano per decreto reale agglomerarsi vari comuni in alcuni servizi amministrativi.

Ora, come vorreste voi che in un servizio il quale è d'interesse supremo dello Stato, e che appunto per questo noi circondiamo di tante formalità e di tante cautele; come vorreste, dico, stabilire un consorzio abbandonandolo al volere dei comuni?

Io stimo si vada in tal modo alla negazione del consorzio, all'esazione per comuni, e noi sappiamo che in Italia vi sono comuni piccolissimi in alcune provincie.

La Commissione quindi crede, e crede il relatore, di non prescindere dal sostenere intatto l'articolo quarto, e solo la Commissione si accomoderebbe al partito di un'aggiunta quando venisse proposta, la quale spiegasse il concetto dell'articolo quarto che pare ad alcuni, non già all'onorevole Michelini, il quale aveva accolto il concetto della Commissione, poco determinato, permettendo anche i consorzi non obbligatorii fuori dei casi indicati dall'articolo quarto.

PRESIDENTE. Ora rileggo l'emendamento proposto dagli onorevoli Polti e Mussi che si sostituirebbe all'articolo 4 della Commissione:

« I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio tra di loro.

« I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali. »

(Fatta prova e controprova è adottato.)

Ora passeremo all'articolo 5, che pare non si connetta colla questione degli uffizi finanziari.

« Art. 5. La direzione generale delle imposte dirette ha la vigilanza sulla esecuzione di tutte le disposizioni della presente legge. »

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Credo però che sia necessario che la Commissione porti ancora la sua attenzione su questo articolo.

Se non c'è opposizione, si passerà all'articolo 21.

« Art. 21. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni, si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

« L'esattore consorziale tiene la gestione distintamente per ciascun comune.

SALARIS. Io consento nel principio stabilito dall'articolo 21, che l'esattore comunale sia retribuito ad aggio; ma io non intendo come quest'aggio sia posto a carico del comune o del consorzio dei comuni. So che anche attualmente, di molte imposte che si esigono, gli esattori sono retribuiti ad aggio; e quest'aggio non è certo a carico dei comuni. Io non intendo il vero senso che vuole attribuire la Commissione a questa disposizione, perchè possa essere letteralmente applicata.

Io comprendo che l'aggio possa essere a carico dei comuni per le riscossioni che saranno fatte nel loro interesse; ma non comprendo che debba essere a carico dei comuni, quando si tratti di riscossioni in utilità dello Stato e delle provincie. Ciò in vero non intendo, e aspetterò maggiori schiarimenti dal relatore della Commissione, il quale certamente sarà cortese di darmeli, perchè sia fatta la luce, almeno per me, che desidero sapere come egli intenda che questo aggio debba essere a carico del comune o del consorzio dei comuni.

Io desidererei che le cose fossero chiarite in modo da dissipare ogni dubbio, ricorrendo anche ad esempi. Suppongasi che si debbano esigere 20,000 lire per l'imposta dovuta dai contribuenti di un comune. L'aggio deve riscuotersi separatamente oltre le 20,000 lire, o sarà compreso in questa somma, sicchè da essa sia prelevato l'aggio?

L'articolo non è chiaro, e lo dev'essere, se non si vorrà che gli abusi siano più enormi di quelli che si lamentano, se non si vorrà rendere più grave la condizione dei contribuenti.

Ciò è quello che io bramerei sapere. Sarà allora che potrò votare quest'articolo, o mi vedrò costretto respingerlo.

Prego intanto l'onorevole presidente di riservarmi la parola dopo l'onorevole relatore.

VILLA PERNICE, relatore. Per verità la domanda di schiarimenti che mi fa l'onorevole Salaris mi sorprende, inquantochè mi pare siagli sfuggita dalla mente la votazione fatta ieri dell'articolo 3. Ieri la Camera ha votato gli esattori comunali, e nel concetto degli esattori comunali pare a me e pare alla Commissione che (*Parecchi deputati domandano la parola*) sia compreso anche il servizio della riscossione.

L'aggio relativo al servizio della riscossione chi lo

deve pagare? Il comune. Ciò quanto al primo schiarimento.

Quanto al secondo, ch'egli mi domanda, io gli rispondo che l'aggio che verrebbe pagato dal comune deve essere pagato sulla sovrimposta comunale e non sul carico generale dell'imposta.

Debbo poi aggiungere due parole sull'altra considerazione nella quale è venuto l'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris mi pare che abbia supposto che il comune pagherà molto, e pagherà forse più dello Stato per il servizio dell'esazione.

Quest'asserzione è contraddetta dall'esperienza alla quale mi riferii varie volte. È certo che il Governo paga sempre di più, questo è un fatto che la Camera ha già ammesso; il Governo è sempre il più buon pagatore e il maggior pagatore. Quanto al comune si potrebbe forse dire lo stesso, parendo che le amministrazioni pubbliche debbano essere in ciò ritenute uguali fra di loro, perchè i corpi morali non amministrano bene.

Ma qui siamo smentiti dai fatti, in quanto che ho già dichiarato varie volte, e la Camera può rilevarlo dagli allegati della relazione, che nei luoghi dove l'esazione si fa per comune, l'aggio pagato agli esattori comunali è molto minore di quello che paga il Governo.

Questi sono gli schiarimenti che io mi sono creduto in debito di dare all'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Avitabile.

SALARIS. Scusi, io aveva chiesto che mi riservasse la parola.

PRESIDENTE. La sua riserva non basta. Essendoci altri iscritti, non debbo lasciar parlare lei per la seconda volta prima di loro.

Parli l'onorevole Avitabile.

AVITABILE. Io ho chiesto la parola quando l'onorevole relatore della Commissione diceva che la quistione del pagamento era risolta sol perchè si è votato l'articolo 3.

A me pare il contrario. L'articolo 3 che si è votato non è quello redatto dalla Commissione, le conseguenze dell'articolo votato non sono le stesse che sarebbero state quelle dell'articolo della Commissione.

L'articolo della Commissione era concepito in questi termini:

« I comuni sono garanti verso lo Stato della riscossione delle imposte erariali risultanti dai ruoli, e verso le provincie della esazione delle sovrimposte stabilite in conformità delle leggi.

« Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dai comuni o consorzi di comuni per mezzo dei loro agenti, detti *esattori*, nei modi e termini fissati dalla presente legge. »

Quest'articolo decideva la quistione.

Vediamo al contrario qual è l'articolo votato.

« Art. 3. Alla riscossione delle imposte dirette era-

riali e delle sovrimposte provinciali e comunali sarà provveduto con esattori comunali ai termini della presente legge. »

Che cosa importa ciò? Importa che di tre esazioni che si debbono fare, cioè dell'esazione per conto dello Stato, dell'esazione per conto della provincia o dell'esazione per conto del comune, si è commesso l'incarico ad un esattore comunale. Ma nasce da ciò la conseguenza che il comune sia il solo che deve pagare? Questa conseguenza io non la comprendo.

Quando l'esattore comunale esige per conto del comune, egli è giusto che sia dal comune retribuito, ma quando esige per conto della provincia o per conto dello Stato, è giusto che per questa parte lo paghino lo Stato e la provincia.

Ogni giorno noi mettiamo nuovi pesi ai comuni, scaricandone lo Stato; e con ciò si dice che si diminuisce il carico ai bilanci dello Stato. Ma, signori, se diminuiscono le spese a carico dello Stato, aumentano quelle a carico dei comuni, e quindi sono sempre i contribuenti che sono aggravati. Questo non è che un circolo vizioso. Ogni giorno si aggravano di più i comuni, ora con un sotterfugio, ora con un altro: dar loro non solo il carico di esigere per conto dello Stato, ma aggravarli ancora dell'obbligo di pagare l'aggio per lo Stato medesimo, è una esorbitanza; non ha che fare una cosa coll'altra.

Ma si dice che questo è stato deciso dall'articolo 3.

L'articolo 3 ha deciso che vi saranno degli esattori comunali i quali avranno l'obbligo di esigere tanto per lo Stato, quanto per le provincie ed i comuni; ma non ha deciso chi sia che deve pagare questi esattori. Come si avrebbero potuto stabilire tre esattori distinti, si è determinato che vi fosse un solo il quale avesse l'obbligo di esigere per lo Stato, per i comuni e per le provincie.

Ma io domando all'onorevole relatore della Commissione: se si fosse stabilito il solo esattore governativo, il Governo sarebbe egli stato obbligato a pagare per le provincie e per i comuni? Certamente mi risponde che il comune e la provincia debbono pagare la loro tangente.

Così noi adesso domandiamo che lo Stato paghi quello che riguarda lo Stato, la provincia quello che riguarda la provincia, ed i comuni quello che riguarda i comuni. Egli è in questo senso che abbiamo deposto un emendamento sul tavolo della Presidenza.

Non so come si potrà decidere la questione della responsabilità, ma desidererei sentire fin d'ora qual sia in proposito l'avviso della Commissione. Se debbono rispondere i comuni è necessario che ad essi sia lasciata piena libertà nella scelta. Se poi deve rispondere ciascuno per la sua quota, il sistema dell'appalto e della nomina del prefetto potrà camminare; ma se il comune dovrà rispondere egli solo, è necessario che gli si lasci piena libertà nella nomina dell'esattore.

Altrimenti sarà molto difficile che il comune possa trovare chi assuma con buon successo l'incarico.

GAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Le parole dell'onorevole Avitabile rimettono in questione quello ch'io credeva essersi già deciso dalla Camera nella tornata di ieri.

Ieri io mi associavo alla Commissione nell'aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Di San Donato, solo perchè in quell'emendamento si ammettevano gli esattori comunali. Ora, dal discorso dell'onorevole Avitabile, mi pare risulti che gli esattori non sono più veramente comunali, ma sono comunali soltanto in quanto operano nella circoscrizione comunale, ma sono veri e propri agenti governativi.

Faccio osservare alla Camera che questo non fu mai il concetto della Commissione, come non fu mai il concetto del Ministero.

Dunque, se la questione, che ieri parve risolta, deve oggi rinnovarsi, si dica chiaramente, e torneremo a riprendere francamente la medesima discussione.

Premessa quest'osservazione, io mi permetto fare in proposito qualche considerazione.

In primo luogo prego la Camera di voler notare la differenza che si incontra fra l'articolo, quale io aveva avuto l'onore di proporre, e quello della Commissione. Nell'articolo da me proposto si diceva:

« Gli esattori comunali e consorziali sono retribuiti dal comune ed hanno l'obbligo, ecc. »

La Commissione dice:

« L'esattore comunale e consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio di comuni. »

Ora, quando io diceva semplicemente che l'esattore era retribuito dal comune, intendeva che questo significasse che l'esattore era un vero e proprio funzionario comunale, pagato dal comune in quel modo che esso avrebbe creduto migliore. In alcune parti del regno i comuni avrebbero potuto così pagare l'esattore con uno stipendio fisso; in altre si sarebbe potuto adottare il sistema di pagarli proporzionalmente agli incassi, e così ad aggio.

La Commissione, senza togliere il concetto e mantenendolo anzi intatto, ha creduto di dover determinare che questo esattore sarebbe pagato ad aggio; ma, ripeto, questo si intende a carico del comune, epperò l'esattore conserva il carattere di funzionario comunale.

Ora l'onorevole Avitabile viene a proporre cosa che gli toglie affatto questo carattere di funzionario comunale: quindi ne viene la conseguenza, dice egli, di ritornare il peso dell'esazione delle imposte proporzionalmente, allo Stato per quanto si riferisce all'imposta erariale, alla provincia, per quanto si riferi-

sce all'imposta provinciale, al comune, per quanto si riferisce ai centesimi addizionali comunali.

Egli crede in questo modo di attenuare l'aggravio dei contribuenti. Io mi permetto di dubitarne, anzi parmi si debba ritenere che avverrà il contrario.

Io non nascondo all'onorevole Avitabile che, allorchè nel progetto, che ho avuto l'onore di presentare, io mettevo la condizione che l'esattore fosse pagato a carico del comune, non era già per la veduta di sollevare il bilancio dello Stato, aggravando quello del comune. Imperocchè io non considero codesta specie di economia dello Stato come vera e propria economia, sapendo benissimo che in fondo l'aggravio resta a peso dei medesimi contribuenti. Ma io tengo per fermo e per provato che oramai un simile funzionario riesce molto più facilmente meno costoso, quando sono i comuni che devono nominarlo e pagarlo, che quando esso invece deve pesare sul bilancio dello Stato.

Per questa ragione io aveva esplicitamente ammesso che fosse pagato ad aggio. Ma dal momento che l'aggio non è determinato, dal momento che spetta al comune lo stabilirlo, io assicuro l'onorevole Avitabile che il più delle volte accadrà che questi esattori si contenteranno di un aggio minore quando sarà a carico dei comuni, che non quando lo stesso aggio dovrà essere a carico del Governo. E così la conseguenza finale sarà che la spesa di esazione cumulata nelle tre parti della tassa, sarà minore di quella che sarebbe, giusta il sistema che esso propone, nel quale anzi l'aggio della parte principale della tassa, dovendo essere l'aggio normale, bisogna che anche sui centesimi addizionali della provincia e del comune si paghi un aggio maggiore di quello che altrimenti si sarebbe pagato.

Dunque credo che sostanzialmente questo sia il punto capitale della legge dal quale dipende tutto il carattere che la informa.

Del resto l'onorevole Avitabile vi diceva che qui si torna alla questione della garanzia e della responsabilità dei comuni. Non c'è dubbio; ma la garanzia dei comuni si riscontra in tutte le parti di questa legge.

È stato creduto bene di togliere una parola all'articolo 3, affinchè non s'interpretasse questa parola al di là del valore che essa desume dalle altre disposizioni di questa legge. Egli è sotto questo punto di vista che io non ho fatto opposizione a che la parola fosse eliminata dall'articolo 3; ma non per questo io credo che la Camera abbia rinunciato a quelle disposizioni del rimanente della legge.

Ora, io prego l'onorevole Avitabile ad osservare che in più parti salta fuori l'ingerenza del comune; nella nomina, nella scelta e in diverse circostanze che si riferiscono al servizio di questi esattori; ed è appunto in proporzione di quell'ingerenza che si dà al comune nelle diverse parti di questa legge, che egli ha in corrispettivo una certa responsabilità. Ma se noi comin-

ciamo adesso a fare di questo esattore un essere neutro, che non è in sostanza nè un impiegato governativo, nè un funzionario comunale, noi snaturiamo affatto la legge, noi la rendiamo incerta, noi le togliamo quella chiarezza di disposizioni che è la condizione necessaria, condizione sostanziale perchè le leggi sieno propriamente ed opportunamente eseguite.

Fatte queste considerazioni, signori, io insisto perchè la Camera non accolga l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile, e si attenga alla formula proposta dalla Commissione.

SALARIS. Il relatore della Commissione esordiva col meravigliarsi che sull'articolo 21 io avessi chiesto schiarimenti; ma le parole dell'onorevole mio amico Avitabile, ne sono certo, avranno fatto cessare le sue meraviglie. Se non che io non fui sorpreso della sua meraviglia, la quale realmente dipende da ciò, che allorchando si discusse l'articolo 3 si presentò un principio, cui la Camera ripugnava, velandolo ed avviluppandolo per guisa che, non inteso abbastanza, fosse votato. Un equivoco perciò è cagione che ora uno si meravigli dell'altro; il relatore della Commissione si meraviglia di me, ed io, e con me altri ancora, si meravigliano di lui.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola.

SALARIS. Infatti l'onorevole relatore ha ragione; egli credeva di aver trionfato dopo l'accettazione dell'articolo 3 che fu emendato dal deputato Di San Donato, attribuendo a quell'articolo il senso ch'egli ora manifestò; d'altra parte noi eravamo tranquilli di averlo votato in tutt'altro senso. E da ciò la sua meraviglia e la nostra, la quale però deve dissiparsi, perchè non si riproduca nelle popolazioni, e segnatamente nei contribuenti.

In verità, qual senso dovrà fare un articolo di legge, che alla domani della votazione è inteso in modo diverso in questo stesso recinto? La legge dev'essere chiara, precisa, acciò in un modo stesso sia intesa da tutti. Gli equivoci sono pregiudizievole sempre; nelle leggi poi sono scaturigini di disordini e incalcolabili danni.

Non intendo poi le parole del signor ministro delle finanze, il quale dichiarò d'aver egli accolto l'emendamento Di San Donato all'articolo 3, dando ad esso lo stesso senso dato dall'onorevole relatore della Commissione, e disse che la discussione dovrebbe riprincipiarsi, ove all'articolo 3 fosse data la significazione espressa dal deputato Avitabile e da me. A ciò in verità non risponderò io, risponderà la Camera, la quale è la sola arbitra di continuare o riprincipiare la discussione di questa legge.

Intanto dal discorso dell'onorevole Avitabile e dalle cose da me dette, io credo sia convinto il relatore della Commissione che mal fu da lui sollevata una questione pregiudiziale, dappoichè con l'articolo 3 non fu risolta la responsabilità dei comuni sulla riscos-

sione delle imposte. E se vorrà riandare con la perspicacia che lo distingue tutto quanto fu nella seduta d'ieri detto, non gli resterà dubbio che s'intese dalla Camera, nel votare l'articolo 3, lasciare impregiudicata la questione della responsabilità dei comuni. Per la qual cosa riconoscerà che non erano inutili i chiarimenti che gli richiesi, e che fu cortese di favorirmi.

L'onorevole relatore, attribuendomi parole da me non pronunciate, e concetti da me non espressi, volle dimostrare che la riscossione delle imposte sarebbe meno dispendiosa facendosi dai comuni, che dallo Stato. In ciò non dissento da lui; nè per fermo dissi il contrario, perchè egli si sforzasse combattermi. Non vi è in questo punto dissenso fra lui e me; solo io dirò che questo è un argomento che io non trattai, e che è estraneo alla questione.

Il relatore, e con lui il signor ministro delle finanze, disse che si è adottato il principio della responsabilità comunale per ragione di economia. Ma, Dio buono! dove si fa consistere la economia? Sta forse la economia nello stracaricare i poveri municipi? Senza dubbio un'economia si avrà lasciando ai comuni la nomina degli esattori, chiamando l'efficace concorso dei municipi alla riscossione delle imposte, perocchè molte spese saranno evitate, e si avranno economie in favore di tutti, anche dello Stato, cui costò finora moltissimo l'esazione delle imposte. Ma codesta economia non la intendo, nè la intenderò mai, se al contribuente si chiederà la stessa od una somma maggiore.

Ora, se l'aggio dovuto per la riscossione delle imposte erariali, provinciali e comunali dovrà essere a carico esclusivamente del comune, non saprei in che si voglia far consistere la economia. Io accetto il sistema; ma se il comune avrà l'onere di procurare la riscossione delle imposte dello Stato e delle sovrimposte provinciali, mi parrebbe giustizia che questi due enti concorressero nelle spese di riscossione, nella proporzione del vantaggio e dell'interesse che loro ne deriva dalla riscossione.

A me pare che sia conforme a giustizia che l'aggio sia ricavato dalle somme che si riscuoteranno, e quindi sarà a carico dello Stato, della provincia o del comune, secondo che si tratti di danaro dello Stato, della provincia o del comune.

Non perchè il comune deve per maggiore agevolezza occuparsi della riscossione, dovrà sopportarne esclusivamente le spese.

Ma fu anche detto che non la sola economia, ma anche il decentramento amministrativo si ebbe in mira nel lasciare ai comuni l'obbligo di riscuotere le imposte. Vedremo in appresso che sia questo decentramento; per ora affermo che una economia si ottiene senza far pesare sui bilanci degli esausti comuni interamente l'aggio dovuto agli esattori.

Per far fronte a questo gravissimo impegno, che cosa si cade dallo Stato ai comuni? Nulla, nulla. Lo

Stato perceverà le stesse imposte, anzi in più larga misura per le leggi di recente votate. Da qualche tempo a questa parte confesso di non intendere abbastanza il significato della parola *economia*. Parrebbe che fossero i signori ministri i gravati che reclamassero la esonerazione di molte spese, che pur s'impongono ai comuni. Infatti, osservate: si presenta il guardasigilli con un progetto e vi propone gli stipendi delle preture a carico dei comuni; si presenta il ministro dei lavori pubblici, e propone a carico dei comuni la costruzione di strade, di porti e che so io; viene innanzi il ministro di finanze e vuole che la riscossione delle imposte sia a carico dei comuni, e tutte queste proposte si fanno in nome dell'economia. Poveri comuni! Questa volta daranno prova di forza erculeo se non cadono sotto l'enorme peso di tanto aggravio! Intanto lo Stato aumenta le imposte, esige assai più di quello che esigeva, e si svincola dall'obbligo di molti servizi che si mantengono, facendone sopportare le spese ai comuni. Invero, codesto genere di economia è confortante! A dirla schietta, come la penso, è un'economia che schiaccierà i contribuenti e che farà cadere sui municipi tutta la odiosità del sistema.

Io non posso associarmi a siffatte economie che consistono in sole parole. Io credo che le vere economie siano quelle che risparmiino sacrifici ai contribuenti con far cessare gl'inutili dispendi. Senza dubbio molti pubblici servizi disimpegnati dai comuni costeranno meno di quello che costino allo Stato; ma se lo Stato, non provvedendo ai servizi, perceverà in eguale misura le imposte, e ai servizi provvederanno i comuni, è evidente che il contribuente sarà più aggravato e che per il contribuente non vi sarà economia.

Signori, non è questa l'economia che vuole la Camera, che reclama il paese. Il paese vuole semplificata l'amministrazione, vuole cessati alcuni servizi che non giovano, anzi sono di nocumento; vuole che si spenda in servizi necessari ed utili; e se seconderemo il voto del paese otterremo le vere, le desiderate economie.

Ma non falsiamo anche il concetto dell'economia; quasiché non siano più i contribuenti gli aggravati, quelli che giustamente reclamano contro le enormi gravanze, ma siano invece i ministri che, pur conservando, accrescendo anzi le imposte, declinano di provvedere a questo ed a quel pubblico servizio, imponendone l'obbligo e le spese ai poveri comuni, senza notevole sollievo dei contribuenti.

Ciò detto, io ripeto: voterò l'emendamento che manterrà il principio della retribuzione ad aggio agli esattori; ma che questo aggio sia prelevato dai fondi comunali, erariali o provinciali, secondo che si tratti di riscossione d'imposte dovute allo Stato, o di sovrimeposte comunali o provinciali. Chiaramente, io desidererei che l'aggio sia sopportato, o, dirò meglio, pagato da quell'ente in cui vantaggio si compie la riscossione,

perchè crederei che questo principio sia fondato in giustizia.

È già, o signori, una economia per lo Stato che possa liberarsi da un numero infinito di stipendi, che attualmente è in dovere di corrispondere; è pur una economia per lo Stato, il sistema dell'appalto all'asta pubblica, siccome sarà una economia quella che si rivelerà cospicua in progresso di tempo per la cessazione di moltissimi impieghi, che accrescevano giorno per giorno la cifra delle pensioni.

Nel votare l'articolo 3 non ho inteso votare altro che ciò che suonano le parole di quell'articolo; e sfido a dimostrarmi che le parole di quell'articolo, quale fu dalla Camera votato, significhino la responsabilità dei comuni nella riscossione delle imposte, e l'obbligo di sottostare esclusivamente alle spese di codesta riscossione.

In questo senso, lo dichiaro, ho votato il terzo articolo, e in questo senso voterò l'articolo 21. Se la Commissione, se il Ministero daranno un senso diverso all'articolo 3 già votato, ed all'articolo 21, io negherò il mio voto non solo a questo o quell'articolo, ma alla legge intera; perchè sarebbero 40 milioni, o poco meno, che andrebbero a carico dei comuni. (Oh! oh! *a destra*) Certamente: l'esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile e fondiaria non porterebbe minore spesa per tutti i comuni del regno.

La Camera vi pensi, e voti pure, se lo crede, nel senso del signor ministro delle finanze; io farò quello che mi detterà la coscienza.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io sarei molto curioso di sapere su quali calcoli l'onorevole Salaris basi questa sua cifra di 40 milioni.

SALARIS. Saranno trenta.

PRESIDENTE. No, ribassi ancora. (*Si ride*)

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Pare che questi calcoli non siano molto esatti, perchè tutto d'un colpo mi concede una diminuzione di 10 milioni.

Ma andiamo avanti. Io mi permetto un'osservazione che, sono sicuro, non potrà sfuggire ad alcuno e persuaderà anche l'onorevole Salaris.

Quando gli aggi sono a carico dei comuni, questi possono variare da un comune all'altro ed essere sempre i più bassi possibili, mentre allorchè gli aggi saranno stabiliti dal Governo, la misura, lo creda pure l'onorevole Salaris, sarà superiore a quella dei comuni. Nè allo Stato questo trasporto dell'aggio dal suo bilancio al bilancio comunale farà aggravio o miglioramento di sorta, imperocchè, nel tempo stesso che cesserà l'aggio nel passivo delle finanze dello Stato, cesseranno anche i centesimi addizionali per le riscossioni che vanno a compenso di quell'aggio medesimo. Egli vede adunque che questi milioni, i quali vanno e vengono dal bilancio dello Stato ai bilanci comunali e soprattutto che pesano più o meno sulle tasche dei con-

tribuenti, non esistono, e la differenza sarà molto minore di quella che non si presuma e tutta a vantaggio del contribuente medesimo, se l'aggravio sarà portato sopra i comuni.

Ora però mi permetta un'altra osservazione alle sue parole.

Egli ha detto poco fa che si è adoprato questo principio per ragione d'economia. Ora io posso assicurare la Camera e l'onorevole Salaris che, nel mettere questo principio nella legge che ho avuto l'onore di presentare, il mio concetto non era solamente dettato da una mira di economia. Il mio concetto era quello di diminuire l'ingerenza del potere centrale ed aumentare quella dei comuni e delle autorità locali, e questo concetto; nel quale ieri l'onorevole Lovito non voleva riconoscere il principio del decentramento...

LOVITO. Domando la parola.

CAMBRAV-DIGNY, *ministro per le finanze...* io mi permetto di ripeterlo oggi, perchè su quel principio solo era ed è fondato. Naturalmente l'onorevole Lovito mi permetterà, quando si parla di riscossione delle imposte, di non venire a fare una teoria generale sopra il decentramento dell'amministrazione. Ma decentriamo volta per volta, o signori, praticamente negli ordinamenti nuovi che stiamo facendo, e noi adagio adagio otterremo il decentramento generale a cui aspirano molti, credo anzi aspirino tutti, senza forse sempre rendersi conto che talvolta procedono a misure che non sono coerenti a codesto principio.

Io dunque termino col manifestare di nuovo la mia meraviglia che contro questo principio, che mi pare essenzialmente liberale, si sollevino opposizioni principalmente da questo lato della Camera (*Accennando a sinistra*) che io credeva dovesse facilmente entrare in queste vedute (*Interruzioni a sinistra*), le quali, ripeto, non hanno per base altro che il principio della libertà comunale...

SALARIS. La libertà di far pagare.

CAMBRAV-DIGNY, *ministro per le finanze...* il principio dello stesso decentramento. (*Si ride a sinistra*) C'è poco da ridere, mi pare.

SALARIS. È la libertà di far pagare.

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Ha la parola l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io darò il mio voto contro l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile, e la ragione è semplicissima. Qui non si tratta d'imporre ai comuni una spesa di più, si tratta di liberare i contribuenti di quello di cui sono gravati nel bilancio attivo, che è il 3 per cento, di dispensarli da questo carico e dar loro quello di pagarsi l'esattore.

Io l'altro giorno ho mostrato che questa distribuzione, essendo diseguale, è in se stessa ingiusta, ma, stando la legge come è, per non disorganizzarla, si deve votare l'articolo della Commissione, altrimenti

la legge sarebbe scomposta e ne verrebbero delle gravissime conseguenze in seguito.

Ma, signori, in seguito si lascia facoltà al comune in certe eventualità, quando non trova appaltatori, di fare contratti privati con l'esattore, di stabilire privatamente l'ammontare dell'aggio.

Ora, se il comune deve pagare lui stesso l'aggio, evidentemente farà dei patti discreti, non troppo gravosi pei contribuenti: quando invece il comune sapesse che la spesa andrebbe a carico totale del bilancio dello Stato, allora potrebbe fare dei patti onerosissimi per lo Stato e vantaggiosissimi per l'esattore. E questa è una conseguenza che bisogna tenere ben d'occhio.

Per questo adunque respingo, e spero che la Camera respingerà quell'emendamento.

Ma io voglio chiamare l'attenzione della Commissione e del signor ministro sopra due punti che io credo importanti.

Si è stabilito che l'esattore debba essere comunale o consorziale. Ora, nei comuni cospicui, come sarebbero Torino, Milano, Firenze, ecc., nei comuni di questa mole sarà obbligatorio di avere un esattore solo, o potranno averne più?

Io credo che sarebbe di molto peso e di molto aggravio a quei comuni di tanta estensione, se fossero costretti ad avere un solo ed unico esattore, poichè difficilmente possono avere dei concorrenti; e le spese e l'aggio crescono a misura che mancano i concorrenti. Ma vi ha di più: se considerate la gestione di cassa particolare di ciascuno di questi comuni, se considerate i ruoli dell'imposta fondiaria, i ruoli dell'imposta dei fabbricati, i ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed altre, io vi domando se sia possibile che un esattore solo, possa anche materialmente nell'anno sottoscrivere da 15 a 30,000 ricevute e forse più.

Non è assolutamente possibile. Qui io non fo una proposta, perchè non voglio improvvisarla; ma prego il ministro e la Commissione di vedere se non sia il caso di accordare la facoltà ai comuni più cospicui di avere più di un esattore; di averne cioè uno per la ricchezza mobile, uno per la tassa sui fabbricati, ecc. Questa è l'osservazione che io faccio, e sulla quale attendo una risposta.

La seconda osservazione è questa.

Si è detto che avremo esattori nei comuni o consorzi di comuni. Quando avete costituito un consorzio di comuni, l'asta, i contratti particolari con gli esattori, la sorveglianza, tutte queste cose da chi saranno fatte? Dal comune principale, o da tutti collettivamente? E se da tutti collettivamente, in qual modo, con quali condizioni si riuniranno per esercitare queste loro funzioni? Qui evidentemente ci vuole nella legge una disposizione che ciò determini; e ci vuole un articolo che dia questa facoltà al Ministero, di sta-

bilire cioè il modo, con cui questi consorzi costituiranno le loro rappresentanze, per eseguire le incombenze loro.

Domando anche su questo punto una parola di risposta al Ministero ed alla Commissione, e prego di formulare un articolo, ove si dia facoltà al ministro di potere nel regolamento provvedere.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Bove.

BOVE. Signori, io ho presentato un emendamento nel senso della giustizia, perocchè, se nel giorno di ieri si era sopita la questione principale intorno alla responsabilità dei comuni, pareva che, quando l'esazione si faceva per triplice conto, e per conto dello Stato, e per conto dei comuni, e per conto della provincia, allora la conseguenza era chiarissima.

L'onorevole ministro delle finanze ha veduto insuperabile questo scoglio ed ha cominciato per isconoscere ciò che ieri erasi definito.

Egli dice: voi sognate, voi v'illudete che nella votazione di ieri fosse stata seppellita la questione principale.

La questione principale dell'obbligazione dei comuni vive, ferve; quindi non è possibile di risolvere la questione accessoria, la quale non è che di un compenso, non è che di una retribuzione a colui che compie il triplice servizio. Epperò, quando la questione principale non ancora ha ricevuto la sua definizione, allora è ben inutile parlare di questa retribuzione od aggio che debbe pagarsi all'esattore.

In altri termini, signori, pare che il ministro delle finanze ci chiami novellamente sulla breccia, per discutere novellamente ciò che noi credevamo già irrevocabilmente terminato.

Ed in vero, o signori, a me sembra che, mentre da una parte credevamo di essere usciti dall'equivoco, dall'altra vi ci troviamo impigliati novellamente, perchè l'onorevole Cambray-Digny dice quella questione non ancora definita.

Ebbene, o signori, mi permetterete un momento che io richiami la vostra benevola attenzione per dimostrarvi che la questione della responsabilità comunale è coverta dalla decisione della Camera che ha respinto lo enorme carico che si voleva imporre ai comuni.

E difatti, quali erano le condizioni in cui noi eravamo? Erano a fronte due posizioni: dalla parte della Commissione si diceva: responsabilità indefinita in danno del comune. Da qui si rispondeva invece: no, nessuna responsabilità de' comuni. Allora la Commissione stimò di formulare un articolo nel senso suo.

Cominciavano come prima i contrasti. In questo stato di cose surse, o signori, un erciscundo, l'onorevole Di San Donato che s'interpose, presentando un emendamento all'articolo della Commissione, il quale, inviscerato nell'articolo stesso, questo risultò concepito in questi termini:

« Alla riscossione delle imposte dirette erariali e

delle sovrimposte comunali e provinciali sarà provveduto con esattori comunali, a termini della presente legge. »

Signori, questa transazione su di che cadde, a che mirò? Precisamente sul tema del contendere, nello intendimento di escludere la responsabilità comunale. Allora si disse: seppelliamo ogni contesa sulla responsabilità comunale, solo rimanendo in vita tutte le altre questioni che si possono riferire alla legge di che stiamo occupandoci.

In effetto, o signori, la Commissione non ci chiarì del modo come ella avesse inteso l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, e questi fece altrettanto, sicchè ognuno ritenne spenta la questione della responsabilità.

PRESIDENTE. Non si tratta più dell'emendamento dell'onorevole Di San Donato adesso.

Si limiti a parlare sull'articolo 21 o sugli emendamenti che vi si riferiscono.

BOVE. Io mi credeva in debito di rispondere all'onorevole ministro delle finanze, poichè egli precisamente mi richiamava a ritornare su questa breccia. Io però, per ottemperare ai comandi dell'onorevole presidente, volo all'articolo 21.

Nell'articolo 21 si pianta la questione di sapere a carico di chi debbe gravitare l'aggio a retribuire all'esattore, di cui all'articolo 3. Signori, vedete bene che questa questione suscita l'altra di sapere se il servizio che si presta contro il pagamento di quest'aggio sia un servizio esclusivo ai comuni, ovvero è un servizio promiscuo anche alla provincia ed all'erario dello Stato.

Non è a dubitare nel fatto che tutti e tre questi enti morali, il comune, la provincia ed il pubblico tesoro, traggano il loro profitto, traggano il loro vantaggio dal servizio che presta il comune esattore. Quegli che è esattore chiamato comunale, insieme alla riscossione per conto del comune, esercita altri due uffici a lui stranieri: la riscossione dei redditi della provincia, la esazione delle tasse governative.

Ora, quando noi troviamo irrefragabile la idea ed il fatto che il servizio è prestato a tre, non mi pare potere essere dubbio che tutti e tre cotesti mandanti debbano pagare l'aggio pel promiscuo servizio.

Qui l'onorevole ministro delle finanze, non potendo combattere la conseguenza logica, la giustizia intrinseca di questo argomento, viene a dire: almeno vedete in via di equità che, se l'esattore comunale avesse esatto pel solo comune, questo avrebbe dovuto pagarlo egli solamente ed interamente; quindi, se, essendo il solo servito, avrebbe pagato il tutto, non ci è male che, essendo servito in promiscuità con lo Stato, possa a questo usare la cortesia di affrancarlo della sua rata sull'aggio.

Ma, signori, io credo che questa idea, oltre ad essere repugnante a quella stessa equità che il ministro invoca, non è esatta nel fatto; perchè quando

l'esattore comunale riscuote per lo Stato che rappresenta nella esazione promiscua la quota maggiore, certamente non può dirsi che l'aggio possa essere lo stesso di quello che gli sarebbe stato pagato, se per avventura si fosse esercitata l'esazione unicamente per conto del comune, meno che non si voglia dire che tre sia eguale a sei!

Ma io altronde ritorco l'argomento e dico: se lo Stato, per esigere le sue contribuzioni prediali e mobiliari, avesse dovuto impiegare un esattore isolato e proprio, certamente avrebbe pagato molto di più di quello che paga servendosi di un esattore promiscuo. Quindi se vi è vantaggio, esso è comune a tutti e tre gl'interessati; se vi è un risparmio, questo profitta in vantaggio di tutti e tre i soci nel compito dell'esazione. E se è vero che l'esattore che in questa legge dicesi comunale fa il servizio per cotesti tre interessati, io non vedo il perchè lo Stato debba uscirne franco di spesa, meno che non voglia dirsi che il fisco riscuote da tutti e non paga a nessuno! Ecco adunque la ragionevolezza dell'emendamento che ho proposto, secondo il quale ciascuno dei tre interessati deve pagare sull'aggio la porzione che lo riguarda. Il rifiuto del fisco potrebbe intendersi solamente nel caso, se si venisse a rinunziare, in favore de'contribuenti, a quanto figura nel bilancio dello Stato come spesa della riscossione delle imposte governative. Ma finchè ciò non si faccia, non è giusto nel fisco il diniego a concorrere alla retribuzione dell'aggio di cui è parola in questa legge.

Voci. Ai voti!

CAMBRAÏ-DIGNY, ministro per le finanze. Vorrei dire poche parole.

L'onorevole Bove ha espressa un'idea che io debbo necessariamente rilevare. Egli disse che siamo ricaduti nell'equivoco. Io mi permetto di osservare che nell'equivoco ci siamo appunto entrati colla votazione dell'articolo 3 di ieri, inquantochè alcuni di noi hanno interpretato quell'articolo in un modo ed altri in un altro. Ora io, appunto perchè vedo che un equivoco esiste, domando che dal medesimo si esca e non si perpetui. Ora, colla nuova forma che si vuol dare all'articolo è chiaro ed evidente che non si fa dell'esattore comunale un funzionario comunale, quale debb'essere se si vuole che la legge conservi il suo carattere.

Ciò detto, credo di non aver bisogno di rispondere alle altre parti del discorso dell'onorevole Bove.

VILLA PERNICE, relatore. Chiedo di parlare.

NISCO. Mi permette di parlare, signor presidente?

BOVE. Trattandosi d'uno schiarimento...

PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare l'onorevole Bove.

Se l'onorevole relatore vuol parlare, sarà meglio che aspetti dopo l'onorevole Nisco, perchè così potrà rispondere, se occorrerà, anche alle sue osservazioni.

L'onorevole Nisco avendo proposto un emendamento, ne do prima lettura:

« L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio, ed a seguito di concorso ad ischede segrete, trasmesse aperte e registrate a forma di speciale regolamento; è nominato dal prefetto della provincia, che può anche sospenderlo e rimuoverlo per deliberazione del Consiglio comunale, e parere conforme della deputazione provinciale. »

Segue il secondo comma della Commissione.

L'onorevole Nisco ha facoltà di svolgere la sua proposta.

NISCO. Prima di svolgere questo mio articolo mi occorre di accettare l'osservazione del signor ministro. Egli ha detto che non bisogna discutere sopra un equivoco. Ora credo che ci possiamo trovare in buona fede in un equivoco. Appunto perchè credetti scorgere che nella formola proposta dalla Commissione vi sia un equivoco, non l'ho votata e mi sono attenuto al mio emendamento. Anzi, come la Camera ricorda, ho ripetuto più volte che la ragione per la quale io manteneva il mio emendamento, era quella che in una questione cosiffatta bisogna essere chiari. Non è già che io sospettassi che a ciò potesse condurci una determinata volontà nostra di presentare orpello per oro, ma l'equivoco poteva derivare dalla forma.

Che cosa abbiamo votato ieri?

Rispondo semplicemente col ricordare un fatto.

Allorchè l'articolo modificato dall'onorevole Di San Donato fu messo in discussione, l'onorevole Minghetti dichiarava di accettarlo, e questa sua dichiarazione veniva dopo le ripetute dichiarazioni da lui fatte innanzi circa il non intendere di accettare la garanzia del comune.

Laonde io ho creduto che per agente comunale s'intendesse l'agente che doveva percepire l'imposta nella circoscrizione amministrativa chiamata *comune*. Io non dico che gli altri abbiano dovuto pensare come me, ma dico che questo fu il giudizio mio.

Inoltre questo mio giudizio fu guidato da un ragionamento che è il seguente: accettandosi dal ministro delle finanze di sopprimere il concetto relativo alla garanzia al comune, secondo me, non poteva accettare che il comune, che non era garante, nominasse gli agenti della percezione delle imposte dello Stato. Questo sarebbe stato un affidare all'autorità altrui ciò che fa parte della gestione propria, sia che si parli di uno Stato, sia che si parli di una famiglia. Dunque, avendo innanzi agli occhi della mente la dichiarazione fatta dall'onorevole Minghetti, credeva francamente che s'intendesse parlare di agente comunale, cioè di agente che percepiva l'imposta nella circoscrizione chiamata *comune*. E siccome questo era il modo interpretato da me, per questa ragione io ho presentato l'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole pre-

sidente. Ma dichiaro che, qualora la Camera abbia inteso che per agente comunale s'intenda l'agente nominato dal comune, io che ho l'abitudine di rispettare i voti della Camera, e che, prima di ogni cosa, voglio che lo Stato sia bene amministrato, io che ho sostenuto di sottrarre da sì gran peso il comune, ora, pel desiderio di vedere in ogni modo ordinata la riscossione delle imposte, sosterrò che il comune deve avere tutta la responsabilità possibile nell'esercizio di questo ufficio affidatogli dallo Stato. Io non comprendo che possa esservi un esattore nominato dal comune senza la garanzia, senza la responsabilità del comune medesimo.

Quindi il mio emendamento è riferibile nel caso in cui la Camera abbia inteso di votare l'esattore comunale nel senso di colui che esige pel comune, ma non nominato dal comune.

In quanto poi alla seconda questione, quella dell'aggio, io faccio un'osservazione all'onorevole ministro delle finanze, e spero che in ciò sarò appoggiato anche dall'autorità dell'onorevole Minghetti.

Quando si stabilì la legge del conguaglio, quella legge che è stata la più difficile e penosa opera del Parlamento, perchè la è stata una legge di livellamento finanziario, si volle determinare che tutti i contribuenti dovessero pagare il tre per cento per diritto di esazione dell'imposta fondiaria.

Se ora l'aggio deve essere pagato dal comune, certamente resta annullato uno degli elementi che costituivano la legge di conguaglio, perchè l'onorevole ministro sa bene, e meglio di me, che in Italia vi sono condizioni molto diverse fra comune e comune. Nella Lombardia, ad esempio, contrada percorsa da ferrovie e da strade di ogni mezzo di comunicazione, contrada dove non evvi pericolo nè del brigantaggio nè di aggressioni, in questa contrada la percezione delle imposte è opera facile, ed il versamento della cassa del percettore a quelle della tesoreria generale è opera facilissima. Ma domando, o signori, se è egualmente facile nelle provincie napoletane e siciliane dove mancano disgraziatamente e strade e ponti e ferrovie, dove fra gli altri flagelli vi ha quello del brigantaggio, talchè non si può eseguire senza pericolo e senza grave incomodo il versamento dalle casse del ricevitore nelle casse del tesoriere generale delle somme riscosse.

Allora, signori, che cosa avviene? Avviene che quella percezione che costerà in Lombardia il 2 per cento, costerà nelle provincie meridionali il doppio e il quadruplo, e quindi per ragione dell'aggio verrebbe distrutta quella legge di perequazione che noi abbiamo votata, e che è costata non so se più lavoro alla Camera che dolore all'Italia.

Dunque, l'onorevole signor ministro volendo mettere a carico dei comuni l'aggio, mi deve rispondere come egli rimedi a questo precedente di perequazione,

cioè che tutti i cittadini debbono pagare l'imposta fondiaria sulla stessa base ed in proporzioni uguali, proporzione che completamente verrebbe a mancare tutte le volte che l'aggio dovesse essere pagato dal comune, ed il comune, per conseguenza, dovesse esigerlo dai contribuenti.

Nel mio emendamento, di cui dirò alcune parole soltanto, perchè l'onorevole presidente lo ha letto, ho parlato di schede segrete anzichè di asta pubblica, e ciò per due principalissime ragioni. Credo che difficilmente, se l'asta è pubblica, gli uomini che si rispettano, andranno a far la gara per avere il diritto di esigere l'imposta dai propri concittadini. Nè potrebbe mancare anche un altro inconveniente, quello cioè di fare andare per calcolo deserta l'asta, onde si dia luogo a trattative private o, per dir meglio, alla nomina da farsi dal prefetto. Io non citerò nessun esempio; ricordo soltanto quello che, circa il fatto delle aste pubbliche, è stato sperimentato nel Ministero della marina. Quando in quel dicastero, al sistema dell'asta pubblica è stato sostituito il sistema delle licitazioni per ischede segrete, nessun appalto è andato deserto, e vi è stato in media un aumento generale del 17 per cento.

Io quindi direi che la licitazione dovesse essere fatta per ischede segrete, anzichè all'asta pubblica. In ultimo luogo io, per garantire il comune da tutte le... (*Conversazioni al banco dei ministri*) Il signor ministro non ha la bontà di ascoltarmi. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Continui l'onorevole Nisco.

NISCO. Sarebbe utile che mi ascoltasse, e *ad hominem* mi rispondesse.

L'ultima parte del mio emendamento è diretta a garantire i comuni dai soprusi che può esercitare un esattore non nominato da lui, e questo mezzo è appunto quello che, sulle rimostranze del comune, dopo il parere conforme della deputazione provinciale, il prefetto possa rimuovere dall'ufficio l'esattore comunale.

Lo ripeto, questo mio emendamento è stato messo innanzi perchè sono tratto dalla persuasione, forse erronea, che ieri la Camera, nel votare il terzo articolo, abbia escluso completamente la garanzia del comune, e per conseguenza abbia escluso, come ho ripetutamente detto, la nomina dell'esattore fatta dal comune. Ma se poi la Camera ha inteso di votare un principio diverso da quello che è stato inteso da me, che, cioè, la nomina debba spettare al comune, in questo caso io, ritirando il mio emendamento, accetterei tutte le proposte le quali mettono sul comune non solo le garanzie che chiede la Commissione, ma tutte quelle responsabilità che ha proposto l'onorevole ministro, ed inviterò l'onorevole ministro, che ha fatto l'elogio del sistema lombardo, ad accettare completamente questo sistema senza tagliargli le gambe, perchè altrimenti non funzionerebbero più con buon frutto queste per-

cezioni che sono fatte per mezzo del comune senza responsabilità vera e reale del comune medesimo. Badate, signori, a non votare una legge che presenti impossibilità nella pratica.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Nisco.

NISCO. Vorrei che prima il signor ministro dichiarasse...

PRESIDENTE. Scusi, il regolamento prescrive che, quando una proposta viene svolta dal suo autore, debba, prima di venire in discussione, essere appoggiata. Io domando adunque se è appoggiata la proposta Nisco.

(Non è appoggiata.)

Vede dunque che si è risparmiato un discorso. (*Si ride*)

La parola spetta al deputato Villa-Pernice.

VILLA-PERNICE, relatore. Il non essere stato appoggiato l'emendamento del deputato Nisco, mi dispensa dall'entrare in merito del medesimo; solamente debbo fare osservare all'onorevole Nisco, il quale parmi abbia fatto appunto al relatore di disattenzione, che la colpa non è già del relatore, ma sua, in quantochè la Camera forse era poco soddisfatta di sentir tratta nuovamente in campo una questione già stata lungamente ventilata e ieri e l'altro ieri; dunque alla Camera non a me volga accusa di distrazione; chè, in quanto da me dipende, io ho procurato di raccogliere meglio che potessi le sue parole, e vi avrei risposto se il suo emendamento fosse stato appoggiato.

Se non gli rispondo, devo però prendere occasione dal suo emendamento per ringraziarlo di averlo presentato, inquantochè l'emendamento dimostra come egli stimi di tale e tanta efficacia l'articolo 3 votato nel senso attribuitogli dalla Commissione, e credo anche dalla Camera, da ritornare ancora a proporre il sistema contrario.

Signori, noi siamo stati a fronte di due sistemi.

Ieri e l'altro ieri la Commissione sperava che la questione fosse stata finalmente risolta con una votazione; all'incontro vi ci troviamo ancora oggi, non si sa come, involuti. Quali erano i due sistemi?

Essi si comprendono tutti in queste due parole: *esattore governativo* od *esattore comunale*. Se scegliete l'esattore comunale, dovete accettare tutte le conseguenze connesse a questo sistema; lo stesso deve dirsi se scegliete l'esattore governativo.

E qui mi permetta la Camera che risponda ad alcune parole che io credo pronunziate senza intenzione di offendere, ma che realmente hanno offesa la Commissione, uscite dalla bocca dell'onorevole Salaris. La Commissione, appunto per evitare l'equivoco, appunto perchè era tacciata di avere redatto l'articolo con parole, le quali potessero essere intese in un senso diverso da quello che ella stessa loro attribuiva, la Commissione credette dovere accettare una redazione, la quale togliesse ogni dubbio, e si riferì al testo della

legge per determinare tutte quelle modalità di responsabilità che in ordine al sistema dell'esattore comunale debbono essere ammesse.

Anche ieri l'onorevole deputato Martinelli, presidente della Commissione, spiegò il concetto della medesima, e disse: Guardate bene che la Commissione non ha altra intenzione, quando si ammetta il sistema dell'esattore comunale, che di attribuire al comune quella responsabilità spiegata in alcune parti della legge; tolto il concetto generico di una responsabilità nell'articolo 3, la Commissione dovrà in qualche parte, non essenziale certamente, modificare gli articoli seguenti, onde venga spiegato ancora meglio il concetto stesso, e non cada dubbio che, per non essersi in un articolo stabilita apertamente la responsabilità, possano invalidarsi in qualche parte davanti alla legge e davanti ai tribunali le obbligazioni reciproche dell'esattore col comune, e del comune verso lo Stato. Questa riserva io l'ho fatta, l'onorevole presidente della Commissione l'ha fatta, l'ordine del giorno Di San Donato fu votato sotto quest'impressione; io domando se, dopo questi precedenti, doveva aspettarsi che l'onorevole deputato Salaris venisse davanti la Camera a dire: la Commissione intende avere accettata una redazione sotto cui si nasconde qualche cosa che ammantava un velame che non è esatto nel suo significato, e che può voler dire molto più di quello che realmente dice. Io credo che l'appunto mosso alla Commissione realmente non regga; essa ha sacrificato anzi in parte il proprio convincimento onde non lasciare la Camera nell'ambiguità di una redazione; ambiguità che da alcuni onorevoli preopinanti era stata posta.

Ciò premesso, io mi permetto qualche brevissima parola relativamente all'aggio. Alcuni degli onorevoli preopinanti hanno creduto di proporre che anche mantenendosi, come non vi è dubbio, dacchè l'emendamento dell'onorevole Nisco non è accettato dalla Camera, l'articolo 3 nel senso votato, potesse intendersi che le spese di esazione si distribuissero diversamente dal modo indicato nel concetto della Commissione; che cioè queste spese d'esazione non stiano più a carico del comune, ma vadano ad essere distribuite a seconda della pertinenza relativa dell'imposta, in modo che l'aggio d'esazione riferibile al comune lo paghi il comune, quello riferibile all'imposta erariale lo paghi lo Stato, e quello riferibile alla sovrimposta provinciale lo paghi la provincia. Signori, questa conclusione è illogica, non è la deduzione del concetto dell'articolo 3, è anzi contraddittoria al medesimo; però, ammesso ciò che si nega che potesse sostenersi, veniamo alle conseguenze. Certo che gli onorevoli proponenti non l'hanno mica fatta per il gusto di fare una proposta illogica, ma bensì credendola più consentanea agli interessi dei contribuenti, dei comuni e dello Stato. Vediamo se questi interessi siano realmente protetti dalla proposta dell'onorevole Avitabile.

Si disse: in fine dei conti, paghi lo Stato, paghi il comune, paghi la provincia, chi paga è sempre il contribuente.

Dunque la sintesi della questione sta nel vedere se il contribuente paga meno ed è maggiormente protetto.

Io dovrei qui ripetere argomenti che oggi, e ieri, e l'altro ieri ho messi innanzi alla Camera. Ho già dimostrato graficamente, coll'esperienza e colla tabella annessa alla relazione, come il sistema nel quale gli aggi sono pagati al comune dia e maggiore protezione ai contribuenti e minore aggravio nelle spese d'esazione. Io potrei riferirmi alle cose dette da coloro stessi degli onorevoli preopinanti che appartengono a provincie nelle quali esiste il sistema del pagamento per parte dello Stato, per sapere in qual modo si caricano i contribuenti.

Oltre l'imposta principale, si fa loro pagare un tanto per cento, e si mette sulla cartella come sovrimposizione diretta precisamente per coprire le spese d'esazione.

Ora lo Stato viene qualche volta a guadagnare sui contribuenti, ed io l'ho indicato nella relazione, come già facevano antecedentemente l'onorevole Sella e lo stesso onorevole Nisco nelle loro relazioni alla Camera. Io domando adunque agli onorevoli preopinanti che hanno sostenuto questo sistema del pagamento per parte dello Stato, se dovremmo avere questo assurdo che il contribuente paghi più di quello che realmente l'esazione costa, e se nel sistema degli aggi pagati dal comune questo assurdo può verificarsi. Come mai il comune vorrà guadagnare sull'esazione? Quando questa costa 10, il comune imporrà 10, nè vorrà mai guadagnarvi, perchè è il tutore diretto e prossimo dei contribuenti, i quali da sè stessi stabiliscono il servizio di esazione, nominando, nella loro qualità di elettori, quelle autorità che devono provvedervi.

E quale migliore tutela possono avere i contribuenti delle persone che essi stessi hanno scelte a dirigere i loro interessi?

Io credo di avere, per quanto me lo permettevano le mie forze, dimostrato come non possa assolutamente sostenersi, nè in linea pregiudiziale, nè di merito, l'idea che, ammesso l'esattore comunale, si debba poi stabilire diversità di pagamento degli aggi a seconda delle diverse pertinenze dell'imposta; e di avere altresì dimostrato come il sistema dell'aggio pagato dal comune corrisponda specialmente all'interesse dei contribuenti, quindi a quello dello Stato e del comune.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli ha presentato, assieme agli onorevoli Bortolucci, Del Re e Muti, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che debbono scomparire dal bilancio dello Stato i centesimi addizionali per le spese di riscossione delle imposte dirette, passa alla votazione dell'articolo 21. »

L'onorevole Cicarelli ha la parola onde svolgere questo suo ordine del giorno.

LOVITO. Se l'onorevole Cicarelli permettesse che io parlassi prima...

CICARELLI. Io le cederei volentieri il mio turno di parola, se avesse a dire qualche cosa di diverso da quello che intendo io di esporre onde svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. Ma ella ha un ordine del giorno da svolgere.

CICARELLI. Mi riserverei di dire, dopo l'onorevole Lovito, poche parole onde svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Lovito.

LOVITO. Ieri, a proposito della discussione sulla garanzia dovuta dai comuni per le quote delle imposte, e per la riscossione loro, l'onorevole ministro delle finanze, per far accettare codesto principio, ci amministrava una lezione di discentramento. Ieri io ebbi l'onore di annunziare alla Camera che non intendeva questa maniera di discentramento, e che la credeva una profonda mistificazione.

Oggi l'onorevole ministro medesimo, a proposito degli esattori comunali, il cui emolumento s'intende addossare ai comuni, senza nessun compenso a favore dei comuni stessi (cosa di cui parlerò in appresso), ci veniva ad amministrare un'altra lezione intorno alla libertà dei comuni, e rivolgendosi a questo lato della Camera, egli meravigliava come opposizioni a queste idee venissero proprio da questi banchi.

Io ho l'onore di dichiarare all'onorevole signor ministro che, per le ragioni dette ieri, come non fui in grado di accettare le sue lezioni sul decentramento, non posso oggi accettare le sue lezioni sulla libertà, per le ragioni che sottometterò alla considerazione della Camera e del signor ministro.

Ieri volli vedere qual era il decentramento, e lo trovai riassunto nella garanzia dei comuni e nella responsabilità per la riscossione delle imposte, responsabilità che poi non si concretizzava in nulla, giusta il progetto della Commissione.

Ma, qual è la libertà, di cui si parla oggi, che rimane al comune in questo disegno di legge? Il comune fa esso i ruoli? No. Nomina l'esattore? No: lo decide l'appalto. E mi meraviglio come l'onorevole relatore abbia anche tante volte ripetuto il contrario.

Quando si dice: i comuni avranno quell'esattore che risulta dalla concorrenza, non c'è più libertà, non c'è più elezione del comune.

La Commissione di sindacato rettifica i ruoli, il prefetto approva l'esattore. Ma allora cotesta libertà in che cosa consiste?

Per queste ragioni io non posso accettare nemmeno oggi la lezione di libertà che ci dava l'onorevole ministro.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola.

LOVITO. Ma veniamo un poco alla questione. Dessa,

o signori, versa oggidì sulla portata dell'articolo 3, quale fu in definitiva approvato ieri, per poi applicarne le conseguenze all'articolo 21 che gli si riferisce.

Di che si discuteva ieri? Si discuteva di due principii, della garanzia del comune e della nomina dell'esattore; e che cosa ha stralciato ieri la Commissione dal suo articolo 3, per non complicare la questione? Ha stralciato la garanzia dei comuni; che cosa dunque è restato ieri nell'articolo 3? Si è detto: *gli esattori saranno comunali*. Ma e perchè gli esattori saranno comunali, si è parlato forse delle spese che essi importano? Niente affatto. Tant'è vero che non si è parlato delle spese, che nè l'onorevole ministro nè la Commissione hanno redatto, per esempio, un articolo di legge il quale dicesse così (e ciò per norma di coloro che sono interessati più da vicino a compilare questa legge) « Gli introiti attuali dell'erario dello Stato per diritto di riscossione risultanti dalle varie leggi d'imposta saranno ceduti ai comuni. » Allora io avrei capito quello che diceva l'onorevole ministro ed anche l'onorevole relatore della Commissione a proposito della libertà dei comuni.

Ma di tutto questo ce n'è verbo forse nel progetto della Commissione? Ce n'ha parlato forse nei suoi ripetuti discorsi l'onorevole ministro delle finanze? Niente affatto. L'onorevole ministro vi potrà dire: i comuni hanno il diritto delle sovrimposte alle contribuzioni dirette; conseguentemente non c'è bisogno di cedere loro gli introiti che derivano all'erario dello Stato a titolo di *spese di riscossione* delle imposte che si sono votate nelle varie leggi, come, per esempio, di ricchezza mobile, d'imposta fondiaria, ecc.

Però rifletteva in risposta a cotesta obiezione che il diritto dei comuni è poi limitato nelle imposte o sovrimposte; perchè, per esempio, per le ultime disposizioni votate in una legge recente, i comuni non potranno oltrepassare il 40 per cento dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Ecco le ragioni per le quali, quando si viene a parlare di decentramento e di libertà dei comuni, bisogna non essere tratti, e quindi non trarre gli altri in equivoci, e non chiamare *discentramento* la garanzia di una tassa, e *libertà* la spesa per riscuoterla.

Ma quello che io aveva l'onore di dire ieri alla Camera occorre di ripeterlo, e con mia poca voglia, anche oggi.

O si entra nel sistema della nomina degli esattori governativi, ed allora voi potrete sperimentare l'appalto; o voi volete entrare nella nomina degli esattori comunali, ed allora voi dovete concedere ai comuni quella libertà di cui ho spiegato poco fa il senso all'onorevole ministro, e rinunciare agli appalti.

Ma l'onorevole ministro, che ci richiamava ai concetti di libertà quando si votò testè l'articolo 4, ha votato con questo lato della Camera? Ha lasciato ai co-

muni gli esattori comunali, o ha voluto la *libertà obbligatoria* degli esattori consorziali?

Ora l'onorevole ministro delle finanze, che sembra così tenero della libertà e del decentramento, ed io me ne felicito, non ha punto riflettuto ai vantaggi che presentano gli esattori locali. Colui il quale è obbligato, per la sua condizione sociale, per la necessità della vita che mena nel suo comune, a stare in mezzo ai contribuenti, non si presenterà così duramente per esigere l'imposta da un contribuente a cui sia morto il giorno innanzi il genitore od il figlio, non rincara la mano sul debitore moroso. Farà lo stesso una persona non nata nè domiciliata nel luogo, sorta dall'appalto, non dalla libera elezione de' suoi concittadini?

Dateci dunque dei segni positivi di questo vostro desiderio della libertà e del decentramento, ma non venite a dirci che il decentramento e la libertà significano la garanzia e la spesa. Questo era quello che m'interessava di dire in risposta all'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Ora l'onorevole Cicarelli intende di svolgere il suo ordine del giorno, o vuole che io lo ponga ai voti?

CICARELLI. Lo svolgo. Signori, io credo che in tutta questa discussione così lunga e forse senza pratica utilità vi sia stato apertamente un equivoco. Per verità se si trattasse di risolvere il principio come lo poneva l'onorevole Avitabile; se l'esattore dovesse essere pagato dal comune o dallo Stato, e però dai contribuenti, nessuno potrebbe rievocare in dubbio doversi pagare dallo Stato, vale a dire da quello pel cui interesse si fa l'esazione.

Ma egli è d'uopo avvertire che nel bilancio dello Stato vi è un articolo apposito e speciale per le spese di esazione delle imposte dirette, che equivalgono al 3 per cento. Ora se per avventura scomparisse dal bilancio dello Stato questo 3 per cento, e di conseguenza ne fossero esonerati i contribuenti, il comune può pagare, poichè se ne fa indenne verso i medesimi.

In questo caso, l'indennità che potrebbe richiedere il comune sarà sempre minore del 3 per cento che oggi grava a peso dei contribuenti. Imperciocchè niuno può negare che la riscossione per mezzo del comune sarà meno costosa di quella che si esegue per conto dello Stato. Nondimeno, o signori, se mai il 3 per cento dovesse rimanere come è al presente, non potrei certo votare l'articolo della Commissione.

Ho presentato a tale obbietto il mio ordine del giorno, il quale intende ad una espressa dichiarazione, mercè cui scomparisse dal bilancio dello Stato il 3 per cento. Così, e non altrimenti, voterò l'articolo della Commissione. Se poi questa dichiarazione solenne non sia fatta, voterò contro, e son certo che mi seguirà la maggioranza della Camera, non volendo alcuno che si pagassero due volte le spese di riscossione.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Non so se all'onorevole Cicarelli basterà una dichiarazione del ministro su questo proposito, ma io posso dirgli essere ben inteso che l'articolo del bilancio delle entrate, il quale comprende l'aggio per le esazioni, dev'essere soppresso. E questo io intendo che venga anche in conseguenza di questa legge, per la quale all'articolo 100 si dice: » È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

Se questa dichiarazione basta all'onorevole Cicarelli, io la faccio esplicitamente. (*Movimenti*)

CICARELLI. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Se non gli basta, io non ho difficoltà che quest'idea venga espressa in un ordine del giorno.

CICARELLI. Io mi contenterei, ma...

PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare, onorevole Cicarelli.

AVITABILE. Chiedo di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Aggiungerò due sole parole in replica a quanto diceva pur ora l'onorevole Lovito. Io non ho mai inteso di dare lezioni ad alcuno, e molto meno a lui. Io non ho voluto che cogliere un'occasione per esprimere un concetto che trovava parzialmente la sua applicazione in questo luogo, ma che vorrei vedere applicato in tutto l'insieme dell'ordinamento dello Stato. Solamente ho manifestata la mia meraviglia al vedere come si combattessero idee le quali sono l'applicazione pratica del concetto di decentramento generale dell'amministrazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno degli onorevoli Cicarelli, Bortolucci, Del Re e Muti, per quindi metterlo ai voti.

AVITABILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. « Ritenuto che debbono scomparire dal bilancio dello Stato i centesimi addizionali per le spese di riscossione delle imposte dirette, la Camera passa alla votazione dell'articolo 21.

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare.

AVITABILE. A me sembra che la questione va ora chiarendosi, ma non credo che per deciderla definitivamente sia sufficiente un ordine del giorno, od un'assicurazione del ministro per le finanze.

Credo che sia necessario ed indispensabile un apposito articolo di legge. Noi, che ci siamo opposti al pagamento a farsi dai comuni, ci siamo opposti perchè credevamo che i comuni dovevano pagare l'aggio per le esazioni senza aver diritto d'esigere quello che oggi esige il Governo dai contribuenti.

Ma se si ritiene che i comuni possano esigere il 3 per 100 che esige ora il Governo, io non ho alcuna difficoltà di accettare che si paghi dai comuni, ma non posso accettare che questo si faccia con un ordine del

giorno. Abbiamo una legge colla quale si sono votati i bilanci dello Stato. Ora, in questi bilanci sta scritta questa partita del 3 per 100. Come possiamo noi cancellare dal bilancio dello Stato una partita con un ordine del giorno. Quando il ministro delle finanze e la Commissione accettassero che l'ordine del giorno Cicarelli si convertisse in articolo in questa stessa proposta di legge, io non avrei difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del deputato Cicarelli.

CICARELLI. Domando la parola per fare una dichiarazione, e non altro.

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione.

CICARELLI. Io credo che non ci sia mestieri di un articolo di legge, perchè questa disposizione va stabilita nella legge del bilancio.

Ora noi parliamo dell'esercizio del 1869, ed il bilancio del 1869 non è ancor fatto. Per conseguenza, quando si discuterà il bilancio del 1869, si faranno scomparire queste spese, e perciò, lo ripeto, non è necessario di dichiararlo nella presente legge.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno del deputato Cicarelli.

(È approvato.)

Veniamo all'articolo 21 della Commissione, al quale gli onorevoli Avitabile e Bove hanno proposto un emendamento così concepito:

« L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni, dalla provincia e dall'erario dello Stato in proporzione del rispettivo interesse. »

AVITABILE. Io vi rinunzio, signor presidente, poichè dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Cicarelli, questo emendamento non ha più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 21 della Commissione.

LOVITO. Perdoni, signor presidente. Io proporrei che questo articolo sia votato per divisione, cioè che prima si voti fino alle parole « per cinque anni, » e poi si votino le parole « e per concorso ad asta pubblica, » poichè, oramai essendo entrati nel sistema dell'esattore comunale, io, per conto mio, non intendo votare per l'asta pubblica.

PRESIDENTE. In tal caso presenti un emendamento, poichè non è possibile fare la divisione nello stesso comma.

LOVITO. Ebbene, propongo la soppressione delle ultime parole: « e per concorso ad asta pubblica. » E ne manderò, ove occorra, la proposta scritta al banco della Presidenza.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Anche io aveva qualche osservazione a fare rispetto a queste parole

« e per concorso ad asta pubblica, » non che a me ripugnassero, chè anzi, credo opportuno che l'appalto si faccia mediante l'asta pubblica; ma mi pareva che fosse necessario che la legge indicasse il modo di stabilire le condizioni dell'asta; a vero dire, mi sembrava che nel progetto della Commissione non fosse chiaramente indicato il come questo dovesse farsi.

Perciò io avrei proposto un nuovo articolo, il quale dovrebbe essere inserito fra l'articolo 21 ed il 22.

Se quell'articolo fosse conosciuto dall'onorevole Lovito, forse diminuirebbe la sua opposizione, ed egli si persuaderebbe che non è necessario di fare a questo un emendamento.

LOVITO. Lo prego di leggerlo. Se l'onorevole ministro e il relatore della Commissione danno comunicazione di questo nuovo articolo, forse potrebbe evitarsi questa votazione sul mio emendamento.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. L'articolo dovrebbe dire così:

« I capitoli normali d'asta saranno stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

« Le Giunte comunali e le Commissioni consorziali potranno aggiungervi quegli articoli speciali che crederanno del caso, salva l'approvazione del prefetto. »

PRESIDENTE. Si tiene ferma però la redazione dell'articolo 21?

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. In certo modo avrebbe una ingerenza il comune.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lovito per fare una dichiarazione.

LOVITO. A me pare che l'articolo ora presentato dall'onorevole ministro, ritenendo tutta la dizione dell'articolo 21, non menoma affatto il vincolo che s'impone ai comuni di nominare questi esattori per appalto.

Ora, siccome era precisamente questo concetto che io voleva escludere col mio emendamento, perchè intendo di lasciare piena libertà ai comuni, una volta che essi pagano l'esattore, così io insisto nel mio emendamento che sopprime le parole « e per concorso ad asta pubblica. »

PRESIDENTE. Dunque io chiedo se l'emendamento dell'onorevole Lovito, che consiste nel sopprimere le parole « e per concorso ad asta pubblica, » sia appoggiato.

(È appoggiato.)

GARAU. Mi rincresce di oppormi all'onorevole mio amico Lovito, ma io devo dire sinceramente che credo che l'obbligo dell'appalto per licitazione debba esistere per la stessa ragione che s'impone la licitazione anche quando i comuni fittano o vendono terreni: e questo per impedire agli interessi personali di farsi largo anche in mezzo agli affari comunali. Per conseguenza io ritengo necessario l'obbligo dell'appalto. Quando l'appalto non possa farsi, allora il comune provvederà diversamente.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 21 col l'emendamento del deputato Lovito.

GARAU. Chiedo la divisione.

PRESIDENTE. Qual divisione? Bisogna che l'indichi.

GARAU. Mettere ai voti la proposta della Commissione come sta.

PRESIDENTE. Prima si mette ai voti l'emendamento.

GARAU. Ebbene metta ai voti prima l'emendamento; purchè dopo venga ai voti l'insieme della proposta della Commissione senza cambiamento di sorta.

PRESIDENTE. È quel che faccio.

Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Lovito.

(Non è approvato.)

Pongo ora a partito l'articolo 21 della Commissione.

(È approvato.)

A questo punto, il signor ministro vorrebbe che fosse inserito l'articolo del quale ha testè dato lettura.

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, *relatore*. L'onorevole ministro ha letto testè un articolo che egli crederebbe utile fosse messo nel testo della legge. Io, a nome della Commissione, avverto la Camera che la Commissione aveva già portata la sua attenzione su questa mancanza che, sebbene di dettaglio, è utile sia introdotta nella legge e l'aveva già posta all'articolo 23; ma giacchè l'onorevole ministro propone un articolo che evidentemente concorda col concetto della Commissione, essa accetta, salvo a scegliere la collocazione precisa di questo articolo proposto dal ministro.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Riconosco ora che all'articolo 23 non è indicato il modo di pronunciare delle Giunte.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo proposto dal ministro, che prenderebbe il numero 22:

« I capitoli normali d'asta saranno stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

« Le Giunte comunali e le Commissioni consorziali potranno aggiungervi quegli articoli speciali che crederanno del caso, salva l'approvazione del prefetto. »

La Commissione lo accetta?

VILLA PERNICE, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 22. L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, tanto reali, che personali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali.

« La consegna dei ruoli firmati dall'ufficiale governativo e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia rice-

vuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso; però, quanto alle entrate dei comuni, non è tenuto che a ciò che realmente ha riscosso, salvo patto in contrario. »

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione dichiara di aver portato una innovazione a codesto articolo consistente nel levare le ultime parole dell'ultimo comma, e far terminare l'articolo colla parola *riscosso*, perchè allo scopo considerato in queste parole provvede già la legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo colla soppressione delle seguenti ultime sue parole: « però, quanto alle entrate dei comuni, non è tenuto che a ciò che realmente ha riscosso, salvo patto in contrario. »
(È approvato.)

« Art. 23. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'ufficio governativo pubblica nel comune o nei comuni consorziati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nella gazzetta ufficiale provinciale, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni per la presentazione delle offerte. »

CASATI. In questo articolo la Commissione stabilisce un termine minimo: essa dice che l'avviso dell'asta non può essere pubblicato se non almeno sei mesi prima del giorno in cui l'esattore debbe entrare in funzioni; poi soggiunge che l'asta non può aver luogo se non 20 giorni dopo la presentazione delle offerte, ma non stabilisce nessun termine massimo, per cui potrebbe avvenire che, per la intelligenza tra i componenti di una Giunta o i rappresentanti di un consorzio, si pubblicino le aste bensì sei mesi prima, ma poi il giorno ne fosse tanto ritardato, poniamo per cinque mesi, in modo che non restasse più il tempo voluto, se la prima asta fosse andata deserta, a tenere il secondo esperimento e quindi ad esaminare la cauzione.

Io credo che bisogna stabilire anche il termine massimo, e dire che l'asta non può aver luogo se non venti giorni dopo, ed al più tardi tre mesi dopo la pubblicazione dell'avviso, ed il secondo esperimento due mesi dopo il primo.

Allora vi sarebbe il tempo necessario per verificare la cauzione prima che l'esattore entri in funzione, altrimenti potrebbe avvenire che il tempo opportuno mancasse. Non faccio però una proposta determinata, ma prego la Commissione ad esaminare la cosa.

VILLA PERNICE, relatore. Il concetto dell'onorevole Casati è già incluso nell'articolo 23, poichè l'articolo 23 si riferisce al tempo minore non al maggiore; dunque è libero al comune di stabilire un tempo maggiore. È appunto per impedire che si stabilisca troppo ristretto che si è voluto fissare un *minimum*, ma al di là di questo *minimum* è lasciata facoltà al comune di stabilire il termine come ha indicato l'onorevole Casati.

CASATI. O l'onorevole relatore non mi ha compreso, o io mi sono male espresso. Non nego che sia in facoltà del comune di fissare il termine che crede, ma appunto, a mio avviso, questa libertà è troppa, e bisogna limitarla. Non si deve permettere al comune che fissi l'asta al sesto mese, ad esempio, perchè potrebbe non rimanere più il tempo necessario per fare il secondo esperimento e per verificare le cauzioni, e così si arriverebbe al momento in cui un esattore cesserebbe dalle sue funzioni, ed il suo successore entrebbe in carica senz'altro che la cassa esattoriale sia coperta dalla cauzione.

PRESIDENTE. Ella però non fa alcun emendamento?

CASATI. Se permette, lo formulerò.

PRESIDENTE. Invito intanto l'onorevole Maurogònato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MAUROGÒNATO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'estensione alle ferrovie della Venezia e di Mantova delle tasse in vigore nelle altre parti del regno. (V. *Stampato n° 184-A*).

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE SUL RIPARTO E L'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Casati adunque consiste nell'aggiungere, dopo le parole « un termine non minore di 20 giorni, » queste altre: « e non maggiore di tre mesi. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione crede di dare il suo avviso in proposito?

VILLA PERNICE, relatore. Io aveva già dichiarato che quest'emendamento mi pareva inutile, giacchè era nella facoltà del comune di stabilire il termine anche a tre mesi.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 23 emendato dall'onorevole Casati.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 24. Gli avvisi indicano il comune o i comuni di cui si vuole appaltare la esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo. »

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io credo che la Commissione comprenderà facilmente le osservazioni che io intendo fare sull'articolo 24.

Domanderò alla Commissione se tutta la materia contenuta in quest'articolo possa dirsi materia di legge. Io domanderò se si debba prescrivere per legge che l'avviso indichi il comune in cui si deve eseguire l'appalto; domanderò se sia necessario che nella legge sia prescritto che l'avviso indichi il luogo, il giorno e l'ora dell'apertura degl'incanti per l'appalto di un'esattoria; se sia materia legislativa l'obbligo nei concorrenti di fare il deposito in danaro corrispondente al due per cento; in una parola, se questo articolo contenga cosa che non sia oggetto di regolamento.

Io comprendo che era materia legislativa lo stabilire che le esattorie si concedessero all'asta pubblica; ma, posto questo principio, al resto deve provvedersi per regolamento; anzi dirò di più, deve provvedersi, mercè i capitoli di appalto, perchè i capitoli di appalto sogliono sempre contenere le prescrizioni che leggonsi in questo articolo.

Infatti, come determinare per legge il deposito da farsi dai concorrenti all'asta, quando questo deposito dovrà variare secondo la maggiore o minore importanza dell'esattoria?

Io quindi propongo la soppressione di questo articolo, che, come dissi, non contiene prescrizioni da farsi in un capitolo di appalto, e spero che la Commissione vorrà acconsentire alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione ha creduto che in un affare di tanta importanza, come è il delegare la riscossione delle imposte, anche tutti i dettagli fossero essenziali.

Prego l'onorevole Salaris a volere osservare che si tratta di nominare con formalità precise un ufficiale che deve avere qualità pubbliche; non si tratta mica di comperare una partita di grano, una casa, o di fare un contratto ordinario. Si tratta di un contratto *sui generis*; di un contratto che ha delle conseguenze molto gravi, tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto in quello dello Stato e del comune; di un contratto nel quale concorre la cooperazione di due autorità, quali sono il comune ed il Governo. È per ciò che la Commissione ha creduto con me che fosse pericoloso il rimandare ad un regolamento le formalità precise che debbono regolare il contratto.

Questo è il concetto della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24...

AVITABILE. Domanderei che alla fine dell'articolo 24, dove dice: *e dei capitoli d'asta ostensibili presso l'ufficio governativo*, si aggiungesse: *e presso le segreterie comunali*; perchè come volete che tutti quelli che vogliono concorrere vadano al capo-provincia, dove suppongo dovrà installarsi l'ufficio governativo?

BOVE. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bove ha facoltà di parlare.

BOVE. *L'ufficio governativo* è esso una creatura già nata ed adulta, o è un feto ancora in gestazione nel ventre della Commissione? Noi non conosciamo ancora che cosa sia questo altro ente.

Domanderei uno schiarimento alla Commissione, per sapere che cosa mai sia cotesto ufficio governativo.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non crederebbe di poter accettare l'emendamento di deporre i capitoli anche presso le segreterie comunali, in quanto che cotesto emendamento accrescerebbe le spese. Prego la Camera a considerare che vi potranno essere anche dei consorzi composti da 20 a 30 comuni, perchè io ho già avuto l'onore di dire oggi alla Camera che in alcune provincie vi sono comuni che fanno una popolazione di 90 abitanti.

Ora, la Commissione vede che in cotesti casi le copie e le trasmissioni dei capitoli aggraverebbero le spese che cadono poi sempre sopra i comuni che si dovrebbero proteggere e tutelare.

Se poi si dovessero rendere ostensibili i capitoli nel capoluogo della provincia, l'onorevole Avitabile avrebbe perfettamente ragione, ma io lo prego di considerare che l'articolo 24 non stabilisce già che si debba andare al capoluogo della provincia; qui l'articolo 24 si riferisce a quell'ufficio governativo...

CANCELLIERI e AVITABILE. E dov'è?

VILLA PERNICE, relatore... a quell'ufficio governativo di cui tenne ora parola, mi pare, l'onorevole Bove.

Ora, nelle disposizioni transitorie all'articolo 97 della Commissione è previsto il caso, nel quale non fossero ancora questi uffizi istituiti, e vi si fa riferimento agli agenti delle tasse.

La Camera ha creduto di sospendere codesta questione cardinale, non discutendo ora quei titoli in cui l'ufficio governativo veniva istituito.

Qui invece si tratta di una mansione molto limitata, di una mansione, quasi direi, di dettaglio; e l'articolo 97 vi supplisce benissimo, perchè stabilisce che « sono conservate sino all'attivazione degli uffizi provinciali e degli uffizi governativi le direzioni compartimentali e le agenzie delle tasse. »

L'onorevole Avitabile sa benissimo che le agenzie delle tasse sono in molto maggior numero di quello che non siano le provincie, e quindi l'inconveniente che egli aveva testè rimarcato non sussiste più, quando cotesti capitoli debbono essere deposti nell'agenzia delle tasse e non nel capoluogo della provincia.

Per tutte queste ragioni la Commissione crede possa accogliere la sua redazione.

AVITABILE. L'onorevole relatore della Commissione dice: ci è l'ufficio governativo di cui ha parlato l'onorevole Bove.

L'onorevole Bove ha detto: solamente ditemi qual è questo ufficio governativo che deve ancora nascere.

Io credo che la legge si riferisca all'ufficio governativo che deve crearsi colla nuova legge di circoscrizione territoriale. Ma, ad ogni modo, se il relatore della Commissione la pensa diversamente, spieghi qual è l'ufficio governativo.

In quanto poi alla spesa non mi pare che sia necessaria tanta spesa per depositare una copia in ogni comune che non è obbligato al consorzio, ed in ogni capoluogo di consorzio per quei comuni che sono obbligati al consorzio. Questo io lo credo indispensabile, poichè ciò che produce l'esazione d'un piccolo comune di 4000 abitanti per un anno, non basta forse per fare un viaggio al capo-provincia? Nelle provincie meridionali vi sono dei comuni così lontani dal centro, e con tale deficienza di strade, che per recarsi al capo-provincia e ritornare al proprio comune sono necessarie al di là di 100 lire. Ora, chi volete che vada a concorrere per l'esazione dei piccoli comuni, se ha da cominciare a spendere una somma non indifferente proporzionatamente per andar a leggere il capitolato al capo-provincia? Non vi andrà nessuno.

In conseguenza io credo che, onde agevolare il corso, è indispensabile che sia depositata una copia del capitolato nella segreteria comunale; poichè chi deve concorrere è necessario che possa leggere con facilità il capitolato.

Quando si fa una legge bisogna aver presenti tutte le circostanze, bisogna avere dinanzi agli occhi le condizioni di tutto lo Stato, non di una sola provincia, non di un solo comune.

Io prego la Camera a voler considerare che la viabilità, nella Sicilia e nelle provincie meridionali, presenta tali difficoltà e tale spesa, da far pensare a chi deve intraprendere un viaggio.

CAMBRAJ-DIGNY, ministro per le finanze. Io mi accosto al concetto espresso dall'onorevole Avitabile, e sostituirei alle parole: *l'ufficio governativo*, queste altre: *la Giunta o la Commissione consorziale pubblicano nel comune*, ecc. Questo per l'articolo 23.

PRESIDENTE. Le osservo che siamo all'articolo 24.

CAMBRAJ-DIGNY, ministro per le finanze. Va bene: ma bisogna anche correggere l'articolo 23, cioè coordinarlo.

Qui direi: *ostensibili presso la segreteria comunale e l'ufficio governativo.*

In questi termini io prego la Commissione di accettare l'aggiunta, perchè mi pare che riesca più chiaro, più coerente al concetto della legge.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione, avuto riguardo specialmente alle condizioni eccezionali in cui si trovano i mezzi di comunicazione nelle provincie meridionali, non crede d'insistere, ed accetta l'aggiunta.

PRESIDENTE. Accetta la sostituzione?

VILLA PERNICE, relatore. No, accetta l'uno e l'altro, cioè il deposito dei capitolati presso l'ufficio governativo e presso la segreteria comunale.

BOVE. Dirò una sola parola. Qui è accennato ancora

l'ufficio governativo. Con questa, per ora, altra incognita creazione s'intende di mettere forse un'altra spesa a carico del bilancio? Ecco perchè io ho creduto che si dovesse conoscere quale sia l'organico, la forma e la fede di questo altro figliuolo fiscale, cui si dà il battesimo di ufficio governativo!

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 24 così emendato:

« Art. 24. Gli avvisi indicano il comune o i comuni di cui si vuole appaltare la esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo e la segreteria comunale. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 25. L'asta è presieduta dall'ufficiale governativo.

« L'aggiudicazione dell'esattoria si fa dalla Giunta comunale, e nel caso di consorzi dai delegati delle rappresentanze consorziali. »

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Io vorrei una spiegazione dalla Commissione per mettere in armonia l'articolo 25 coll'articolo 27. Nell'articolo 27 è detto che l'esattoria si aggiudica a quello fra i concorrenti che avrà offerto il prezzo minore. Nell'articolo 25 si dice che l'asta è presieduta dall'ufficiale governativo. Parrebbe così completo il concetto.

Intanto nello stesso articolo si soggiunge che l'aggiudicazione dell'esattoria si fa dalla Giunta comunale. Ora domando, in questo caso, quale sarebbe l'ufficio riserbato alla Giunta? Sarebbe quello che rappresentano in teatro le comparse ed i coristi.

Se l'asta dovesse presidersi dall'ufficiale governativo, egli solo potrebbe fare l'aggiudicazione, poichè nei pubblici incanti non v'ha luogo a discutere, e chi offre condizioni migliori è senz'altro l'aggiudicatario.

Se si toglie la presidenza dell'asta all'ufficiale governativo, allora comprendo la disposizione per la quale l'aggiudicazione sarebbe fatta dalla Giunta; ma se mantieni la presidenza all'ufficiale governativo, perchè condannate la Giunta ad essere presente senza avere alcuna funzione da esercitare?

Osservo poi che ne' termini in cui è redatto l'articolo in discussione potrebbe verificarsi il caso di un conflitto tra la Giunta e l'ufficiale governativo nella ipotesi dell'articolo 28 in cui è previsto, che allorchè quando manchino le offerte, e quando per numero troppo scarso di concorrenti non si creda opportuno di addivenire all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento. Ora, chi dovrebbe in simili casi giudicare se sia il caso di sospendere l'aggiudicazione?

La Giunta che aggiudica, o l'ufficiale governativo che presiede l'asta?

Propongo adunque che sia modificato l'articolo nel senso che l'asta sia tenuta dalla Giunta comunale, e che all'ufficiale governativo sia data soltanto la facoltà di assistervi.

VILLA PERNICE, relatore. Pare che l'onorevole Cancellieri non si sia fatta un'idea precisa della natura del contratto esattoriale. È già stato detto molte volte che codesto contratto interessa due corpi morali, lo Stato ed i comuni, è quindi utile e necessario che questi due corpi morali sieno rappresentati nelle modalità contrattuali.

Quando poi veniamo a stabilire i diritti che s'esercitano all'asta, facciamo le debite istruzioni.

L'asta è presieduta dall'ufficiale governativo per l'ordine, per la regolarità, per l'osservanza di tutte le disposizioni di legge, è poi regolata dalla Giunta comunale per la parte che la concerne, cioè per l'aggiudicazione. Quindi la Giunta ha piena libertà d'azione nell'escludere dall'asta quelle persone che a termine delle incompatibilità stabilite per legge ella credesse di escludere. Ha la Giunta piena libertà di dire: non accetto offerte in questo primo esperimento, mi riferisco al secondo.

Credo quindi che le rispettive mansioni dell'ufficiale governativo e della Giunta comunale sieno talmente specificate, talmente determinate che non possa sostenersi sussistere una confusione di mansioni e di prerogative, come ha creduto l'onorevole Cancellieri; e perciò qualificarsi quasi di superfetazione la presenza dell'una e dell'altra autorità. Sono due autorità che hanno mansioni speciali da eseguire che sono indipendenti rispettivamente, e per questo riguardo sono abbracciati da un nesso logico stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. L'osservazione dell'onorevole Cancellieri è di molta importanza perchè non la si debba seriamente apprezzare. Prego la Camera di essermi cortese di attenzione.

Vogliate considerare l'economia di questa legge, le varie disposizioni di essa, e converrete della gravità dell'osservazione Cancellieri.

Parliamo schiettamente: che significa la presidenza dell'asta pubblica, concessa ad un ufficiale governativo per l'appalto delle esattorie? Congiungete l'articolo 24 all'articolo 25 e ne riconoscerete l'arcano.

Chi sarà codesto ufficiale governativo? Senza dubbio, ecco aperta la porta ad altre *sine cure*, ad altri lautissimi stipendi. Vedete l'economia! Si manderanno a casa gli esattori dopo molti anni di servizio, e si creeranno gli uffiziali governativi presidenti delle aste pubbliche per gli appalti delle esattorie. E pazienza, se questo solo fosse lo scopo! Ma vi ha di peggio, e per-

donatemi il sospetto perchè, lo confesso, gli equivoci mi rendono sospettoso.

Per l'articolo 24 voi sapete che un avviso deve pubblicarsi, che annunzi l'appalto di tale o tal altra esattoria all'asta pubblica; in codesto avviso deve indicarsi il luogo, giorno ed ora degl'incanti; è evidente che questo avviso dovrà farsi dal presidente. Ora codesto presidente, cui certamente sarà concesso il soggiorno nel capoluogo di provincia per godere della lauta retribuzione e dei possibili comodi della vita, indicherà sempre che l'asta pubblica avrà luogo nella di lui residenza.

Facile quindi il comprendere ed il prevedere che le Giunte municipali, chiamate da lontani comuni per assistere e far corteo all'ufficiale governativo, che si assiederà con gran sussiego in una grandiosa poltrona, rifiuteranno d'intervenire, e per evitare i disagi di una corsa, e per la poca importanza del loro ufficio; e quindi in mora il comune od il consorzio nella nomina del percettore delle imposte, quindi il caso che si provveda a cotesta nomina dal prefetto.

Ciò posto, e chi non vede che significhi la disposizione dell'articolo 25? Significa questo: i comuni pagheranno l'aggio ai percettori delle imposte, ed il Governo avrà la nomina di essi. Ecco la libertà che il ministro e la Commissione vogliono accordare ai comuni sulla riscossione delle imposte; ecco il vero significato dell'articolo 25. Oh! ditemi di grazia se non è una irrisione il dire che l'aggiudicazione delle esattorie si fa dalle Giunte municipali!

Voi udiste il relatore della Commissione esporvi le ragioni per difendere la presidenza, negli atti dell'asta, di un ufficiale governativo; questa presidenza è concessa per l'altissimo interesse dello Stato nella riscossione delle imposte.

Or, quando si trattava della retribuzione dovuta ai percettori od esattori, lo Stato non aveva alcun interesse, lo Stato confidava nell'accortezza de' municipi, l'interesse supremo era de' municipi, quindi a loro carico le spese della riscossione delle imposte.

Ora si tratta della nomina degli esattori che si chiameranno comunali, ed ecco in campo il maggiore interesse dello Stato a giustificare la presidenza di un ufficiale governativo. Sicchè lo Stato, per concorrere alle spese di riscossione non ha interesse, per nominare gli esattori ne ha grandissimo. In verità, con somiglianti ragioni, dello Stato si fa un pipistrello *or figura di topo ed or di uccello!* Or questo Stato si affida ai municipi, or ne diffida, poichè diffidenza è il far presiedere l'asta pubblica da un ufficiale governativo. Queste contraddizioni sono inevitabili allorquando non si batte con sicurezza una via. Ponete un principio ed accettatene con coraggio tutte le conseguenze. Ma voi avete proclamato la libertà di azione dei municipi, e timorosi avete creato presidente dell'asta un ufficiale

governativo per contenerli con ringhiere di ferro; avete fatto pompa d'immensa confidenza nel senno, nell'opera de' municipi, e gli avete imposta la direzione di un ufficiale governativo che non saprà dirigerli o li precipiterà in qualche abisso.

Io appoggio la osservazione dell'onorevole Cancellieri, e chiedo la soppressione del primo *comma* dell'articolo 25. E tanto più, o signori, insisto nella proposta soppressione in quanto che, ove sia necessaria una guarentigia allo Stato, questa non manca; dappoichè gli atti di aggiudicazione non hanno vigore se non dopo l'approvazione del prefetto, ch'è ufficiale governativo. Avvi dunque per lo Stato una sufficiente guarentigia, senza creare quest'altro ufficiale governativo presidente dell'asta pubblica. Lasciate che gli atti d'incanto siano compiuti dalla Giunta municipale ch'è ha il suo legittimo presidente; se gli atti saranno irregolarmente compiuti; se gli atti di appalto presenteranno dei vizi di forma o di sostanza, essi saranno annullati dal prefetto, e l'asta pubblica sarà ripetuta. Abbandonate il pensiero degli ufficiali governativi presidenti; fate scomparire anche il nome di ufficiale governativo; mandateli tutti in santa pace ed a tranquillo riposo. Seguitè francamente una via, e non vi troverete mai avviluppati nelle contraddizioni più manifeste. Votate la soppressione da me proposta.

LOVITO. Nemmeno come avversario della legge posso rallegrarmi della confusione grandissima che interviene nella redazione di questa legge. Se non si discutesse lealmente io mi congratulerei grandemente del modo come viene redatta; perchè questo mi sarebbe il pegno migliore della sua poca vitalità.

Io credeva che, all'occasione che si discuteva l'articolo 25, l'onorevole ministro delle finanze, tenero come è delle libertà comunali, fosse venuto egli, invece dell'onorevole Cancellieri a proporre la soppressione del primo alinea di quest'articolo.

Quest'ufficiale governativo, il quale ha carattere ambulante (perchè, mi vorrà concedere la Commissione e il ministro non saranno le Giunte municipali le quali si metteranno in giro per andare a cercare quest'onorevole ufficiale, che ancora nelle leggi esistenti non ho il bene di conoscere), quest'ufficiale dunque sarà lui che farà cotesto delizioso viaggio? E perchè tanto moto, o signori?

Il sindaco per le leggi organiche non è egli ufficiale governativo per l'esecuzione delle leggi? Dunque lasciate che quest'ufficio sia compiuto dal sindaco. Se queste ragioni non bastano, se ministro e Commissione insistono, allora io mi varrò di un'altra decisione della Camera, di quella colla quale essa ha stabilito che la discussione di tutti gli articoli di questa legge che sono in relazione con altri disegni sia spesa e rimandata ad altro tempo.

Se la Commissione consente a sostituire il sindaco

a quest'ufficiale governativo, io non verrò a proporre la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri propone di sostituire all'articolo della Commissione il seguente:

« L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati della rappresentanza consorziale coll'assistenza di un ufficiale governativo. »

LOVITO. C'è sempre l'ufficiale governativo.

Signor presidente, io mantengo la mia proposta sospensiva, perchè di uffiziali governativi, secondo la legge in vigore, noi non abbiamo che il sindaco. Se l'onorevole Cancellieri intende il sindaco per ufficiale governativo, sta bene; altrimenti, mantengo la sospensiva.

PRESIDENTE. Può essere un consigliere di prefettura, può essere l'agente delle tasse.

La Commissione ed il Ministero accettano questo nuovo articolo?

VILLA PERNICE, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Dichiaro di accettare anch'io l'emendamento Cancellieri, ma coll'intendimento che quell'ufficiale governativo il quale deve assistere, non presiederà l'asta, sarebbe l'agente delle tasse.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri, e lo metto ai voti.

(È approvato.)

Il seguito della discussione sarà rinviato a domani. La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel riparto e per la esazione delle contribuzioni dirette.

Discussione dei progetti di legge:

2° Pensione alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti nella cura dei colerosi;

3° Unificazione del debito pubblico del Monte veneto;

4° Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana;

5° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

6° Spesa per l'armamento del naviglio corazzato;

7° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;

8° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

9° Spesa per lavori di costruzione nella salina di Lungro;

10. Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul dazio di consumo;

11. Cessione al municipio di San Leucio di quel opificio serico;

12. Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.